

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3584**

**EMENDAMENTI**

**Articolo 1  
da comma 62 a comma 94**

**VOLUME 2**

**8 dicembre 2012**

AS 3584

Art. 1

Emendamento

*Sopprimere il comma 62.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 19.800;

2014: ---

2015: ---

BERTUZZI PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Bertuzzi*

*1.154*

## Emendamento

## Articolo 1

dopo il comma 62 aggiungere il seguente

62-bis) Per il supporto all'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'articolo 22 del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a. , è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.

b) al comma 5, dopo le parole: " dell'Agenzia", sono aggiunte le seguenti parole: " , ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a,"

c) al comma 6 dopo le parole "fissata entro il limite massimo di 150 unità", inserire "nonché le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis, "

Agli oneri derivanti dal comma precedente valutati in 3,5 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39 Duodecies, è aggiunto il seguente Capo:

Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette)

Articolo 39 Terdecies

(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento)

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) "cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

b) "filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 "Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico".

Articolo 39 Quaterdecies

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.

Sen. Maria Ida Germontani



1.152

## Emendamento

## Articolo 1

dopo il comma 62 aggiungere il seguente

62-bis) - All'articolo 20 del decreto legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:  
al comma 2, dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

Agli oneri derivanti dal comma precedente valutati in 3,5 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39 Duodecies, è aggiunto il seguente Capo:

Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette)

Articolo 39 Terdecies

(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento)

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
2. Si intendono per:
  - a) "cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.
  - b) "filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 "Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico".

Articolo 39 Quaterdecies

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.

Sen. Maria Ida Germoniani



1.153

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 62, inserire il seguente:

<< 62-bis. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dai nuovi compiti di vigilanza attribuiti all'Istituto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dagli articoli 21 e 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le disposizioni di cui all'articolo 22, commi dal 10 al 12, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. >>

Sen. Anna Bonfrisco



Sen. Mauro Agostini

1.154

AS 3584

Art. 1

Emendamento

*Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti: "63-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative e di opere per la celebrazione del 250° anniversario del Teatro comunale di Bologna è assegnato, per l'anno 2013, alla Fondazione Teatro comunale di Bologna un contributo di 5 milioni di euro.*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

GHEDINI, VITALI



1.155

AS 3584

Art. 1

Emendamento

*Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti: "63-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative e di opere per la celebrazione del 250° anniversario del Teatro comunale di Bologna è assegnato, per l'anno 2013, alla Fondazione Teatro comunale di Bologna un contributo di 5 milioni di euro.*

*63-ter. All'onere di cui al comma 63-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulla quota del 3 per cento destinata ai beni e alle attività culturali del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'articolo 32, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.211, e successive modificazioni.".*

VITALI, GHEDINI

*Vitali*

1.156

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**


*Art.1*

*Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:*

*65-bis. Le dotazioni del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per gli anni 2013-2015, sono incrementate di 30 milioni annui.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI



1.157



**EMENDAMENTO  
ART. 1**


Dopo il comma 65 aggiungere il seguente:

*65-bis "All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 342 aggiungere il seguente:*

*342bis. La possibilità di compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel cinema (Tax Credit), nonché il beneficio dello fiscale per la parte degli utili investiti in produzione e distribuzione cinematografica disciplinati dai commi 325-342, è estesa, con le dovute diversificazioni relative ai singoli specifici campi di applicazione della creatività, a tutte le imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di spettacolo dal vivo, la produzione e la distribuzione letteraria, la produzione e distribuzione artistica, la produzione cinematografica, la conservazione dei beni culturali.*

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



1.158

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Sopprimere i commi 67 e 68.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "240 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

GRANAIOLA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

*Gerardo*

1.159


A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Al comma 67 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale razionalizzazione deve comunque tenere conto della specificità del predetto personale con particolare riguardo all'esigenza di mantenere l'attuale livello delle prestazioni e di diffusione dei servizi di assistenza, tempi di attesa estremamente brevi per le procedure sanitarie sia per quanto riguarda le visite mediche preventive per gli imbarchi, che l'assistenza sanitaria immediata in caso di malattia, di analisi, di esami diagnostici e medico- legali."

GRANAIOLA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO



A. 160

AS 3584  
Legge di stabilità 2013  
EMENDAMENTO

1.151

Art.1.



Dopo il comma 74, inserire i seguenti:


74-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i criteri e le modalità di finanziamento delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA), delle Residenze Sociosanitarie (RS) e delle Residenze Assistenziali (RA), di seguito denominate "Residenze" secondo i seguenti principi:

- 1) le Regioni stabiliscono norme per destinare prioritariamente la quota sanitaria alle famiglie che ospitano nelle proprie case gli anziani, anziché destinarli alle Residenze, in presenza dei seguenti requisiti: a) gli anziani siano accolti nelle case dei parenti; b) gli anziani siano accolti in casa di famiglie, aventi adeguati requisiti che garantiscano cure e assistenza adeguate all'anziano, iscritte a tal fine in un apposito Albo regionale;
- 2) i Comuni destinano prioritariamente la quota sociale alle famiglie aventi le caratteristiche di cui al punto 1, anziché destinarli alle Residenze.

74-ter. Le quote destinate alle famiglie secondo le previsioni di cui al comma precedente sono ridotte del dieci per cento rispetto alle quote in essere alla data del 31 dicembre 2012. I minori oneri determinati a regime sono destinati dalle Regioni e dai Comuni a finalità di utilità sociale nel settore sanitario.


MANCUSO, DE ANGELIS


(SACCOPI)  

 (MUSO)

Nota: il risparmio derivante dalla applicazione del presente emendamento è stimabile in una cifra tra i 280 e i 300 milioni di euro l'anno. Il costo attuale dei trasferimenti che Regioni e Comuni effettuano a carico delle Residenze è stato stimato in oltre 2,8 miliardi di euro annui, ma si valuta possa raggiungere questo anno i 3 miliardi. Oltre al risparmio è ovvio che la ratio della norma proposta è duplice: quella di fare stare meglio l'anziano, quello di dare una integrazione al reddito alle famiglie che decidono di avere cura nella propria casa di una persona, anziché destinarla alle Residenze.

1/2

 (CASTELLI) 12

 (GAMBA) 30

MAA (PARAVENTANO)  
RUSO (RUSS)

1.161

AS 3584

**Emendamento all'articolo 1**

Art. 1

1. All'articolo 1, dopo il comma 74, inserire i seguenti:

“74-bis. I dipendenti dell'Istituto superiore di sanità mantengono:

- a) lo stesso regime pensionistico e relativo al trattamento di fine rapporto, applicato nei confronti del personale delle amministrazioni dello Stato;
- b) l'assicurazione presso l'INAIL nella forma della “gestione per conto dello Stato.”.

74-ter. Ai dipendenti di ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco viene riconosciuta la tutela assicurativa presso l'INAIL nella forma della “gestione per conto dello Stato”, prevista dall'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e disciplinata dal decreto ministeriale 10 ottobre 1985.”.

GIARETTA



1.162

Art 1


All'articolo 1, dopo il comma 74, sono inseriti i seguenti:

"74-bis. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2-sexies, è aggiunto il seguente: "2-septies. I provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato".

74-ter. All'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per gli enti pubblici il provvedimento di comando è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato".

74-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "e con il Ministero dell'economia e delle finanze" sono soppresse. Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I provvedimenti di cui al primo periodo sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato"."

Mazzaracchio



1.163

## RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

La disposizione, al comma 74-bis, è volta a semplificare la procedura autorizzatoria in materia di assegnazione temporanea del personale statale chiamato ad a prestare servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Al comma 74-ter la norma intende operare uno snellimento dell'iter procedurale anche per i provvedimenti che coinvolgano gli enti pubblici (attualmente è previsto, nell'ipotesi più ricorrente, il coinvolgimento di tre amministrazioni) eliminando la necessità di acquisire, per ogni provvedimento autorizzatorio, l'intesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La disposizione proposta al comma 74-quater è volta ad introdurre una semplificazione nella procedura autorizzatoria in materia di collocamento fuori ruolo del personale statale chiamato ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, ai sensi della legge n. 1114/62.

In base all'articolo 1 della predetta legge il provvedimento viene adottato dall'amministrazione interessata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Ai sensi del medesimo articolo 1 il contingente di personale collocato in posizione di fuori ruolo non può superare le cinquecento unità ed il controllo relativo alla capienza del limite viene svolto, in fase di autorizzazione preventiva, dalle strutture del predetto Dipartimento.

In tale contesto, la disposizione intende operare uno snellimento dell'iter procedurale - che attualmente vede, nell'ipotesi più ricorrente, il coinvolgimento di quattro amministrazioni - eliminando la necessità di acquisire, per ogni provvedimento autorizzatorio, anche l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto che, fatta salva l'ipotesi residuale in cui venga corrisposto un assegno integrativo a carico dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge dalla data di collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano. La previsione elimina un aggravio della procedura, consentendo un'abbreviazione dei termini di conclusione e, conseguentemente, una maggiore celerità della stessa.

Le esigenze di controllo della spesa vengono, comunque, assicurate dall'introduzione dell'obbligo di comunicare, in via successiva e al di fuori del procedimento autorizzatorio, al predetto Ministero i provvedimenti adottati, ai fini del monitoraggio della relativa spesa, e più in generale, degli effetti finanziari.

Trattandosi di previsione di semplificazione procedimentale, le disposizioni sopra descritte risultano neutrali dal punto di vista finanziario.



All'articolo 1, dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

“74-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica.”

~~Marcatani, Cialini, Pizzetti~~

Il relatore  
G. Legnani  
Tonucci

1.164

AS 3584

**Emendamento all'articolo 1**

1. All'articolo 1, dopo il comma 74, inserire il seguente:

“ 74-bis. L'art. 48, comma 8, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, va interpretato nel senso che le tariffe ivi previste sono da corrispondere a fronte di prestazioni e servizi complessivamente resi dal Ministero della salute e dall'Agenzia italiana del farmaco.”.

GIARETTA



A. 165

AS 3584

**Emendamento all'articolo 1**

1. All'articolo 1, dopo il comma 74, inserire il seguente:

“74-bis. All'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole“ con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112” sono sostituite dalle seguenti: “, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ”.

GIARETTA



1.166

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

*All'articolo 1, al comma 76, secondo periodo, sostituire la parola "possono" con la seguente:  
"devono"*

*Incostante*

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, SANNA,  
VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

1.168

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

*Al comma 76 al secondo periodo, dopo le parole: "possono inoltre procedere ad assunzione di personale sulla base delle procedure concorsuali" sostituire le parole "già espletate" con le seguenti: "interne già espletate in deroga alle rispettive disposizioni vigenti in materia".*

Armato

*Armato*

*L. 169*

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 76, secondo periodo, sostituire le parole: " già espletate" con le seguenti: " anche interne già espletate in deroga alle rispettive disposizioni vigenti in materia ".

SEN. MILANA

SEN. SERRA

1.170

A.S. 3584

Legge di stabilità 2013

Emendamento

Art. 1

*Al comma 76 sostituire le parole: pari a 10 milioni di euro a regime con le seguenti: pari a 160 milioni di euro a regime e le parole: pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 con le seguenti: pari a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013*

*Conseguentemente, si provvede mediante le risorse a valere sui commi 95 e 96 del medesimo articolo*

GASPARRI

BONFRISCO

ESPOSITO

SALTAMARTINI

1.171

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Al comma 76, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 110 milioni.*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 110 milioni;*

*b) al comma 77, sostituire le parole:" possono essere incrementate fino al" con le seguenti: " sono fissate nella misura del ".*

*Scow*

SCANU, AGOSTINI, BIANCO, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BERTUZZI, *Monsiglio*

*1.173*



**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 76, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni;*

*al comma 98, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 160 milioni di euro per l'anno 2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.*

**MASCITELLI**

*Mascitelli*

*1.174*

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 76 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni".

*Conseguentemente,*

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "160 milioni di euro per l'anno 2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

*incostante*

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

1.175

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:*

76-bis. Al fondo di cui al comma 76 confluiscono, altresì, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1.

*from*

SCANU, AGOSTINI, BIANCO, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BERTUZZI, *NONO*

1.176

**EMENDAMENTO  
ART. 1**

Sostituire il comma 77 con il seguente:

77. Le assunzioni di cui al comma 76 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del *turn over* di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 e fino al 100 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



1.177

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 77, dopo le parole “degli anni” aggiungere le parole “2012,”

*Antona*

ANTEZZA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro  
Maria, SANNA, VITALI, BIONDELLI

1.178

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

*Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:*

“77-bis. Per il triennio 2013-2015 , ai fini dell'attenuazione delle disposizioni in materia di limitazione del *turn over* nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «soccorso civile»”

Conseguentemente, al comma 78 sostituire le parole: “dei commi 75, 76 e 77” con le seguenti: “dei commi, 75, 76, 77 e 77-bis”.

*incostante*

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, SANNA,  
VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

1.179

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:*

*77-bis.* Per il triennio 2013-2015, ai fini dell'attenuazione delle disposizioni in materia di limitazione del *turn over* nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «soccorso civile».

*Conseguentemente, al comma 78 sostituire le parole: "dei commi 75, 76 e 77" con le seguenti: "dei commi, 75, 76, 77 e 77-bis".*



AGOSTINI, BIANCO, SCANU, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, PINOTTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, ZANDA, BERTUZZI, *MONGIBELLO*

1.180

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:*

*77-bis.* Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento d'iniziativa per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con previsione di spesa annuale di 3 milioni di euro per ciascun degli anni 2013, 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 3.000;

2014: - 3.000;

2015: - 3.000.

*Scor*  
SCANU, AGOSTINI, BIANCO, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BARBOLINI, MONGIELLO

1.181




EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 77 aggiungere il seguente:

"77-bis. In sede di attuazione dei commi da 75 a 77, alla copertura del turn over riguardante i vigili del fuoco si procede mediante proroga della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998."

BOLDRINI



1.182

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 78 aggiungere i seguenti:*

"78-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 è sostituito dal seguente:

*<<Art. 3 - (Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile)*

1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risponde direttamente al Ministro ed è posto a Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina le direzioni centrali, ivi compresa quella delle risorse umane, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro dell'interno;
- b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
- c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
- d) è Presidente del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché componente di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
- e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.»

78-ter. Il comma 3 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 è sostituito dal seguente:

*<<3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' diretto dal Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete la responsabilita' della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del dipartimento puo' delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.>>*

78-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>

ANTEZZA, INCOSTANTE, MONGIELLO, SBARBATI, VACCARI, FOSSON, AMATI,  
BASTICO, BIONDELLI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, DE LUCA VINCENZO

*Antezza*

**1.183**

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 78, inserire il seguente: "78-bis. Ai fini delle assunzione dei Vigili del Fuoco, ai sensi dei precedenti commi, si procede in via prioritaria, fino al suo completo esaurimento, attingendo alla graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottocentoquattordici posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 novembre 2008.

SEN. MILANA



1.184

AS 3586

Ddl Stabilità  
(S. ...)  
EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 78 aggiungere il seguente:

“ 78 -bis. Al fine di conseguire immediati effetti in termini di risparmio di spesa e trasparenza nelle procedure assunzionali e di rendere maggiormente incisivi ed equi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sul contenimento e sulla razionalizzazione dei costi attinenti il pubblico impiego, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, limitatamente al triennio 2013-2015, le graduatorie vigenti dei vincitori ed idonei di concorsi pubblici, relativamente ai profili professionali richiesti, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ovvero, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici, all'assunzione di figure professionali ad esse equipollenti, avvalendosi ai fini del presente comma anche della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori e degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. Durante il triennio 2013-2015, la mobilità prevista dall'articolo 30, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inderogabilmente limitata alle sole figure professionali che risultano in esubero presso le amministrazioni cedenti. “

*[Handwritten signature]*

CASTRO

1.185



**EMENDAMENTO  
ART. 1**

Dopo il comma 78 aggiungere il seguente:

*78-bis L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2015. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente”.*

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



1.186

**EMENDAMENTO**  
**ART. 1**

Dopo il comma 78 aggiungere il seguente:

*78-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.*

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



1.187

A.S. 3584

**Art. 1**

*Dopo il comma 78, inserire il seguente:*

"78-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.

  
NERZZI

1. 188

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

Art 1

All'articolo 1, dopo il comma 78 inserire il seguente:

"78-bis. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "venti per cento" con le seguenti: "trenta per cento".

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

POLI BORTONE

Poli Bortone

1.189



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:*

"78-bis. Per garantire il funzionamento della flotta antincendio del Corpo forestale dello Stato, sono stanziati 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "225 milioni di euro per l'anno 2013, di 822,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 566 milioni di euro per l'anno 2015 e di 616 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

MERCATALI

*Mercatali*

1.190

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:*

*"78-bis. Al fine di garantire la gestione delle aree naturali protette il Corpo forestale dello Stato è autorizzato, per il triennio 2013-2015, ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro annui.*

*Conseguentemente,*

- *Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 1.500;

2014: - 1.500;

2015: - 0.

- *all'articolo 3, al comma 28, sostituire le parole: "e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "e di 290,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .*

MERCATALI

*Mercatali*

1.191

A.S. 3584

Emendamento

Art.1

*Al comma 79, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: il Ministero dello sviluppo economico e sopprimere le seguenti parole: " e con il Ministero dello sviluppo economico".*

BUBBICO, AGOSTINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Bubbico

1.192

## Atto Senato 3584

### Emendamento

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

*AM 1*

- a) al comma 79, le parole «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti «dai commi da 80 a 81-novies»;
- b) il comma 80 è sostituito dal seguente «80. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. Il credito di imposta spetta anche alle imprese che realizzano i predetti investimenti in ricerca e sviluppo, sia direttamente che in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, in esecuzione di un programma di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5»;
- c) il comma 81 è sostituito dal seguente: «81. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica secondo i seguenti criteri e modalità:

a) 10% per gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros così articolato: 5% sul volume complessivo e 5% sull'incremento rispetto all'anno precedente;

b) 40% per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20% sul volume complessivo e 20% sull'incremento rispetto all'anno precedente.»

d) dopo il comma 81 sono aggiunti i seguenti:

«81-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

81-ter. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

81-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di adozione del decreto di cui al periodo

precedente, sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato.

81-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 81-quater si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

81-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti si provvede con la disposizione seguente. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori mercato sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite in conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fatta esclusione per il comparto sanitario e quello della difesa e sicurezza è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dello 0,6%. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 400 milioni di euro a decorrere dal 2013. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al DPR 30 dicembre 2003, n. 398.

SEN. MILANA

1.193

2/2  
30

Atto Senato 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato



(Credito d'imposta ricerca e sviluppo)

*DL 1*

Emendamento

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 79, le parole «*di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese*» sono sostituite dalle seguenti «*dai commi da 80 a 81-novies*»;
- b) il comma 80 è sostituito dal seguente «*80. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. Il credito di imposta spetta anche alle imprese che realizzano i predetti investimenti in ricerca e sviluppo, sia direttamente che in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, in esecuzione di un programma di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5*»;
- c) il comma 81 è sostituito dal seguente: «*81. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica secondo i seguenti criteri e modalità:*
  - a) *10% per gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros così articolato: 5% sul volume complessivo e 5% sull'incremento rispetto all'anno precedente;*
  - b) *40% per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici a organismi di ricerca, così articolato: 20% sul volume complessivo e 20% sull'incremento rispetto all'anno precedente.*»
- d) dopo il comma 81 sono aggiunti i seguenti:

*«81-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.*

*81-ter. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

*81-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di adozione del decreto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato.*

*81-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 81-quater si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.*


*81-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro. Al fabbisogno di cui al presente comma si provvede a valere sul fondo di cui al comma 79 del presente articolo. Fino alla effettiva operatività di tale Fondo, si provvede mediante riduzione delle missioni di spesa di cui all'elenco 2-bis allegato alla presente legge, secondo gli importi indicati nell'elenco stesso. Sono fatte salve le risorse relative alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.*

*81-septies. I Ministri competenti ripartiscono tra i provvedimenti facenti parte delle missioni di spesa di cui all'elenco 2-bis allegato alla presente legge la riduzione di cui al comma precedente. Nelle more della definizione di tale ripartizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel comma 81-sexies.*

*81-octies. Qualora, all'esito della ricognizione di cui al comma 81-sexies, emergesse la disponibilità di risorse aggiuntive, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità 2014, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a proporre, d'intesa con i Ministri interessati, gli interventi correttivi necessari all'ampliamento delle spese ammissibili e dell'agevolazione concedibile.*

*81-novies. Ove necessario, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».*

PICHEMIO FRATIN



1.194



**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2013-2015**  
(migliaia di euro)

Ministero Missione	2013	2014	2015
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>			
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	240.000	240.000	192.500
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	0	0	29.500
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>			
L'Italia nell'Europa e nel mondo (4)	0	0	18.000
Diritto alla mobilità (13)	60.000	60.000	20.000
<b>TOTALE</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

**Relazione illustrativa**

Per sostenere la crescita e la competitività del sistema produttivo è fondamentale disporre di uno strumento fiscale automatico che incentivi gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, realizzati in proprio, ovvero in collaborazione con enti pubblici e organismi di ricerca.

La combinazione di strumenti automatici e a selezione è auspicata anche dalla nuova politica di Europa 2020 ed utilizzata in tutti i principali Paesi OCSE.

La strutturazione proposta del credito d'imposta consente di promuovere il consolidamento e mantenimento del livello di investimenti attuali e, al contempo, incentivarne nuovi. Inoltre, essa permette di promuovere una maggiore collaborazione con il sistema pubblico di ricerca, per rafforzarne l'azione.

Peraltro, va evidenziato che la possibilità di utilizzare un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo è in grado di agire da volano per il finanziamento agevolato realizzabile con fondi rotativi disponibili per investimenti in R&I (alimentato con dei Ministeri e di Cassa Depositi e Prestiti) o con risorse del sistema bancario. Il credito d'imposta potenzierebbe, inoltre, la partecipazione ai programmi di R&I europei - essendo, anche in questo caso, cumulabile - rendendo il nostro Paese più attrattivo per investimenti in R&I, analogamente a quanto si è verificato in quei Paesi che hanno introdotto tale misura (ad esempio in Francia, che ha istituito un credito d'imposta in R&I strutturale).

Il costo in termini di mancato gettito fiscale annuale, sulla base dei dati della prima applicazione di un credito d'imposta simile per gli anni 2007-2009, è pari a 300 milioni di euro.



Al fine di assicurare il rispetto della dotazione finanziaria stanziata, è previsto che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità di accesso all'agevolazione al fine di assicurare l'osservanza del limite di risorse previste.

1.194

Al comma 79, sostituire le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese» con le seguenti: «dai commi da 80 a 81-novies»;

*Conseguentemente:*

*a) il comma 80 è sostituito dal seguente:*

«80. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. Il credito di imposta spetta anche alle imprese che realizzano i predetti investimenti in ricerca e sviluppo, sia direttamente che in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, in esecuzione di un programma di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5»;

*b) il comma 81 è sostituito dal seguente:*

«81. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica secondo i seguenti criteri e modalità:

- a) 10% per gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros così articolato: 5% sul volume complessivo e 5% sull'incremento rispetto all'anno precedente;
- b) 40% per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20% sul volume complessivo e 20% sull'incremento rispetto all'anno precedente.»

*c) dopo il comma 81 sono aggiunti i seguenti:*

«81-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

81-ter. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

81-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di adozione del decreto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato.

81-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 81-quater si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

81-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro. Al fabbisogno di cui al presente comma si provvede mediante il fondo di cui al precedente comma 79. Fino alla effettiva operatività di tale Fondo, si provvede mediante riduzione delle missioni di spesa di cui all'allegato 1, secondo gli importi indicati nell'allegato stesso. Sono fatte salve le risorse relative alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.

81-septies I Ministri competenti ripartiscono tra i provvedimenti facenti parte delle missioni di spesa di cui all'allegato 1 la riduzione di cui al comma precedente. Nelle more della definizione di tale ripartizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel comma 81-sexies.

81-octies. Qualora, all'esito della ricognizione di cui al comma 81-sexies, emergesse la disponibilità di risorse aggiuntive, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2014-2016, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a proporre, d'intesa con i Ministri interessati, gli interventi correttivi necessari all'ampliamento delle spese ammissibili e dell'agevolazione concedibile.

81-novies. Ove necessario, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### ALLEGATO 1

Missione	2013	2014	2015
Competitività e sviluppo delle imprese	240	240	192,5
Diritto alla mobilità	60	60	20
L'Italia nell'Europa e nel mondo			18
Sviluppo e riequilibrio territoriale			29,5
TOTALE	300	300	300

BUBBICO, AGOSTINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Bubbico*

1.195

2

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Al comma 79, sostituire le parole da : " finanziato mediante" fino alla fine del comma con le seguenti: " finanziato mediante le risorse derivanti dall'attuazione del comma 79-bis."

Conseguentemente:

- dopo il comma 79, aggiungere il seguente: "79-bis. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme statali elencate nell'allegato 1. Sono altresì abrogate, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 79-ter, le norme statali che determinano trasferimenti a imprese, correnti e in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.  
79-ter. Il Governo è autorizzato ad adottare entro il 30 marzo 2013, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che vengono abrogate ai sensi del comma 79-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1,5 miliardi di euro e a 2 miliardi di euro a partire dal 2014.  
79-quater. Sono escluse dall'abrogazione di cui ai precedenti commi 79bis e 79-ter, le norme che prevedono incentivi: a) finanziabili con fondi europei; b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale, dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea. Possono essere escluse dall'abrogazione di cui al comma 79-ter, le norme che prevedono incentivi destinati a: a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo; b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale. Ai fini dell'individuazione delle norme da abrogare e degli incentivi da ammettere, il Governo si avvale del parere di un Comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità ed idoneità a correggere la presenza di una situazione di fallimento di mercato. Il Comitato è istituito e disciplinato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
- Sopprimere il comma 81
- Dopo l'elenco n. 3, aggiungere l' Allegato 1:  
Allegato 1

1.196

Disposizioni abrogate

- 1) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato);
- 2) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Credito agevolato al settore industriale);
- 3) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale);
- 4) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);
- 5) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca mineraria);
- 6) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
- 7) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno);
- 8) articolo 3-octies decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio);
- 9) articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per l'acquisto di locali precedentemente in affitto);
- 10) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI);
- 11) articolo 15, commi 13, 14 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Centri per l'imprenditorialità nel Mezzogiorno; Compensi alle società finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge 49/1985);

- 12) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
- 13) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle PMI);
- 14) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva relativamente all'utilizzo dell'amianto);
- 15) articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate);
- 16) decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario);
- 17) articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico);
- 18) articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Provvidenze per eventi alluvionali del 1994);
- 19) articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);
- 20) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Cofinanziamento programmi regionali);
- 21) articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);
- 22) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d'area);
- 23) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per l'acquisto di strumenti per pesare);
- 24) articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali);
- 25) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado urbano);
- 26) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);
- 27) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato)
- 28) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole "allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria" sono soppresse;
- 29) legge 30 giugno 1998, n. 208 (incubatori di impresa);
- 30) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Estensione della legge 488/92 al settore del commercio);
- 31) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso);
- 32) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilevi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);
- 33) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d'imposta per il commercio elettronico; collegamento telematico "quick-response" fra imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di rischio ripristino ambientale e sicurezza dei lavoratori nei siti di cava);
- 34) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Modalità semplificate di applicazione della legge 488/92 per le imprese artigiane);
- 35) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e valorizzazione degli stilisti);
- 36) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie);
- 37) articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);
- 38) articolo 1, commi 280-283, commi 340-343, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d'imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo; zone franche urbane; fondo per la finanza d'impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);
- 39) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge 488/92; in particolare, interventi di sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma);
- 40) articolo 7 del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120 convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181

MORANDO



1.196

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 79, aggiungere, in fine, le parole: nonché mediante le risorse derivanti da quanto disposto dal comma 79-bis.*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 79, aggiungere il seguente:*

*79-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 79, nelle more di quanto previsto dal comma 81, risulta comunque pari a 950 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014.*

*al comma 80, aggiungere, in fine, le parole: e, in particolare, che realizzano investimenti in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati.*

*all'articolo 3, sopprimere il comma 3.*

MASCITELLI, BUGNANO

*Mascitelli*

*1.197*

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 80, aggiungere, in fine, le parole: e, in particolare, che realizzano investimenti in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati.*

MASCITELLI, BUGNANO

*Mascitelli*

*1.198*

*290*

## EMENDAMENTO

## ART. 1

Dopo il comma 80 aggiungere il seguente:

«80-bis. Al fine di fornire una disciplina certa all'impresa in caso di recesso dal contratto di locazione finanziaria nell'ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e al fine di evitare l'insorgenza di un sicuro contenzioso, all'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. In caso di recesso dell'utilizzatore dal contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto di ottenere il credito residuo in linea capitale qualora questo non venga coperto da quanto realizzato dalla vendita o dalla riallocazione del bene"».



*Conseguentemente*, alla allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze", sostituire gli importi con i seguenti:

2013 30.000

2014 30.000

2015 30.000

SPADONI URBANI



1.199



S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

"84-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2012, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2013."

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

POLI BORTONE



1.200

All'articolo 1, dopo il comma 81, sono inseriti i seguenti:

“81-bis. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

81-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

81-quater. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

81-quinquies. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici" non convertite in legge.”.

I RELATORI

1.201

**Relazione illustrativa**

La disposizione, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, è diretta ad abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'articolo 12, comma 10 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 122/2010.

Per effetto della disposizione, risultano quindi confermate sia le modalità di finanziamento delle gestioni previdenziali che erogano i trattamenti di fine servizio, attraverso le aliquote contributive stabilite a carico del datore e del lavoratore, sia le modalità di computo basate sulla retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio, vigenti prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Conseguentemente, la disposizione prevede che tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alle disposizioni di cui al citato art. 12, c. 10, del decreto-legge n. 78 del 2010 siano riliquidati, entro un anno, sulla base delle disposizioni previgenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato; articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per i dipendenti degli enti locali).

Infine, si prevede che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento si estinguono di diritto; e che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

Ddl Stabilità  
(S. ... )  
EMENDAMENTO



Art. 1

Dopo il comma 8<sup>1</sup>, inserire i seguenti:

8<sup>1</sup> -bis. Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 42, e successive modificazioni, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 12 del decreto-legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, inabilità assoluta e permanente e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, sempre che i relativi requisiti siano stati già maturati o siano da maturare entro il 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ovvero, se espressamente consentito dalla legislazione vigente, sulla base delle regole vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

8<sup>1</sup> -ter. La facoltà di cui al comma 11-bis è preclusa alle lavoratrici che intendono cumulare nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti i periodi assicurativi posseduti presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative della assicurazione generale obbligatoria, nel caso in cui il cumulo comporti un anticipo dell'età pensionabile rispetto alle scadenze previste nell'ordinamento di appartenenza.

8<sup>1</sup> -quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 11-bis, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2013 e in 90 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede ai sensi del comma 11-quinquies, mediante l'incremento dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti alla Gestione Separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che siano titolari di un'altra posizione assicurativa di natura obbligatoria.

8<sup>1</sup> -quinquies. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: <<al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 20,5 per cento per l'anno 2013, al 22 per cento per gli anni 2014 e 2015>>.

1.202

CASTRO

## EMENDAMENTO

## Art. 1

Dopo il comma 81 inserire il seguente:

81-bis) 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, i titolari di impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. Il beneficio di cui al precedente è condizionato all'applicazione del coefficiente a un limite massimo di 5.800 MWh annui per MW installato, ovvero di 6.500 MWh annui per MW installato per gli impianti operanti in assetto cogenerativo o collegati alla rete di trasmissione mediante reti interne di utenza, nonché per quelli realizzati nelle iniziative di reindustrializzazione e aree in situazione di crisi industriale disciplinati da appositi accordi di programma, e all'applicazione di un coefficiente pari a zero per le ore eccedenti i predetti limiti. I soggetti interessati ad optare per il beneficio di cui al primo periodo del presente comma ne fanno richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro il 31 dicembre di ogni anno per averne diritto l'anno successivo autocertificando altresì il rispetto delle condizioni richieste. Il GSE emette nella quantità richiesta in base all'applicazione dei nuovi coefficienti i relativi certificati verdi con frequenza mensile".

2. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di potenza installata inferiore a 1 MWh, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, al fine di assicurare al congruità della remunerazione della tariffa omnicomprensiva, per il periodo 2013-2017 è applicato un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la contestuale riduzione del 15 per cento delle ore di producibilità dell'impianto medio standard o di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto.

3. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza nonché per quelli realizzati nelle iniziative di reindustrializzazione e aree in situazione di crisi industriale disciplinati da appositi accordi di programma, che entrano in esercizio entro la data del 30 aprile 2013, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009.

4. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il GSE emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dal

precedente comma 18-bis, nonché le modalità applicative di quanto previsto ai precedenti commi 18-ter e 18-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge viene costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di consultazione con i produttori di bioliquidi sostenibili al fine di individuare le linee di sviluppo di nuove culture dedicate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non prevalentemente legate al settore agroalimentare, al fine di realizzare un minor impatto degli impianti alimentati da bioliquidi sulle tariffe energetiche.».

Sen. Germontani, Sen. Ciarrapico

*Prof. Germontani* *Sen. Ciarrapico*

1.203

## EMENDAMENTO

Art. 1

DOPO IL COMMA 81, AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

1/81-bis. Dopo l'art. 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 è aggiunto il seguente:

"art. 36bis

1. All'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comma 1, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:  
"f-ter. gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; >>

SEN CASTRO


**Relazione illustrativa**

L'emendamento amplia il numero e la tipologia di soggetti autorizzati a svolgere l'attività di intermediazione nel mercato del lavoro, prevedendo l'inserimento nel regime di cui all'art. 6 del d.lgs. 276/2003 anche degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Gli enti di previdenza, infatti, con l'adozione del sistema contributivo devono monitorare i rispettivi mercati del lavoro, al fine di verificare la sostenibilità economica in termini di numero di ingressi, anni di attività professionale e capacità reddituale.



1.204

AS 3584

**Ddl Stabilità**

(S. ...)


**EMENDAMENTO**

*Art. 1*

*Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:*

*81. -bis. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogato.*

*M. C. CASTR*



*1.205*



NESPOLI

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) A.S. 3584**

*All'art. 1, comma 82:*

Sostituire l'intero periodo da "a decorrere" fino a "2013", con "per il biennio 2013/2014".


*M. L. G.*

*1.206*

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) A.S. 3584**

*All'art. 1, comma 82:*

Sostituire l'intero periodo da "a decorrere" fino a "2013", con "per il biennio 2013/2014".

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni...' followed by a stylized surname.

1.207

**Emendamento**

**Articolo 1**

Al comma 82, secondo periodo, sopprimere le parole: " prioritariamente".

Sen. Valter Zanetta




1.208

A.S. 3584

Art. 1

*Al comma 82, sopprimere la lettera c).*

  
NEROZZI


1.209

EMENDAMENTO  
ART. 1

*la lettera*

Al comma 82, sopprimere il punto "c"

SEN. LUIGI D'AMBROSIO ~~LETIERI~~



1.210

**EMENDAMENTO**

**Art. 1**

Al comma 82, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

<< lett. e-bis) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati per somministrazione, forniture e appalti, di cui all'art. 13 della legge n. 183 del 2011 e all'art. 31 del Decreto-legge n. 78 del 2010, disciplinati dai Decreti Ministeriali del 25 giugno 2012 GU n. 152 recanti modalità di certificazione e compensazione del credito, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio. lett. e-ter) all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera e-bis) si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze. >>

  
Sen. Anna Bonfrisco


1.211

**EMENDAMENTO****Articolo 1**

Al comma 82, dopo la lettera e) inserire la seguente lettera:

Lettera f): "I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati per somministrazione, forniture e appalti, di cui all'art. 13 della legge n. 183 del 2011 e all'art. 31 del Decreto-legge n. 78 del 2010, disciplinati dai Decreti Ministeriali del 25 giugno 2012 GU n. 152 recanti modalita' di certificazione e compensazione del credito, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio".

Sen. Maria Ida Germontani



1.212


## EMENDAMENTO

## ART. 1

Al comma 82, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«f) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati per somministrazione, forniture e appalti, di cui all'art. 13 della legge n. 183 del 2011 e all'art. 31 del Decreto-legge n. 78 del 2010, disciplinati dai Decreti Ministeriali del 25 giugno 2012 GU n. 152 recanti modalità di certificazione e compensazione del credito, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio.»

Sen. Enzo GHIGO



1.213



S 3584  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  
2013)  
Emendamento

All'articolo 1, comma 82 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, tenuto conto della natura privatistica degli stessi, concorrono a detti obiettivi applicando un tributo di solidarietà nel limite massimo dell'1 per cento della redditività dei propri patrimoni, definito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine gli enti di cui al presente comma danno evidenza del rispetto di tale limite nell'ambito della predisposizione del proprio bilancio tecnico. La presente disposizione sostituisce per detti enti tutte le disposizioni che prevedono il concorso ai risparmi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

FLERES

Fleres



1.214

**EMENDAMENTO****Art. 1**

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

"82-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno finalità di prevenzione e di deterrenza di comportamenti elusivi in funzione della possibilità di avvalersi di regimi previdenziali più favorevoli rispetto all'ordinario regime di appartenenza e si interpretano nel senso che non si applicano nei confronti dei lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro senza il diritto alla pensione, nonché di coloro che trasferiscono la posizione assicurativa tra gestioni diverse nell'ambito dello stesso ente previdenziale, a seguito e per effetto del nuovo assetto regolato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

CASTRO



1. 215

AS 3584

## EMENDAMENTO

### Art. 1

Dopo il comma 82 è aggiunto il seguente:

<< 82-bis. Al fine di assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi di vigilanza dell'Istituto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo di sistemi informatici coerenti, sulle attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il citato Istituto si limita, con riferimento alla piattaforma di cui all'articolo 22, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, a definire specifiche e standard tecnici minimi per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. >>

Sen. Mauro Agostini

Sen. Anna Bonfrisco

1.216


## EMENDAMENTO

## ART 1

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

“82-bis. Al comma 2 dell’articolo 20 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: « , nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all’informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane».

Sen. Enzo GHIGO




### Motivazione

L’emendamento è volto trasferire le funzioni della società retItalia internazionale Spa, il personale di ruolo e le risorse finanziarie e strumentali all’Agenzia per l’Italia digitale.

La Società ha un capitale sociale di 516.460 euro ed un totale di 69 impiegati, di cui un Dirigente e un Direttore Generale. Il costo del personale è di circa 3,5 milioni. L’ assorbimento all’interno della Agenzia o di qualsiasi altra P.A. comporterebbe come effetto immediato il risparmio dell’IVA per l’Ente stesso.

1.217


## EMENDAMENTO

## ART 1

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

«82-bis. Dopo il comma 4, all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a. , è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.”»


Sen. Enzo GHIGO  


**Motivazione**

L'emendamento è volto trasferire le funzioni della società retItalia internazionale Spa, il personale di ruolo e le risorse finanziarie e strumentali all'Agenzia per l'Italia digitale.

La Società ha un capitale sociale di 516.460 euro ed un totale di 69 impiegati, di cui un Dirigente e un Direttore Generale. Il costo del personale è di circa 3,5 milioni. L'assorbimento all'interno della Agenzia o di qualsiasi altra P.A. comporterebbe come effetto immediato il risparmio dell'IVA per l'Ente stesso.

1.218



## EMENDAMENTO

## ART 1

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

«82-bis. Al comma 5, dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 dopo le parole: "dell'Agenzia", sono aggiunte le seguenti: " , *ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a.*"».

Sen. Enzo GHIGO  


**Motivazione**

L'emendamento è volto trasferire le funzioni della società retItalia internazionale Spa, il personale di ruolo e le risorse finanziarie e strumentali all'Agenzia per l'Italia digitale.

La Società ha un capitale sociale di 516.460 euro ed un totale di 69 impiegati, di cui un Dirigente e un Direttore Generale. Il costo del personale è di circa 3,5 milioni. L'assorbimento all'interno della Agenzia o di qualsiasi altra P.A. comporterebbe come effetto immediato il risparmio dell'IVA per l'Ente stesso.

1.219




## EMENDAMENTO

### ART 1

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:


«82-bis. Al comma 6, dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 dopo le parole: "fissata entro il limite massimo di 150 unità," inserire le seguenti: "nonche' le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis, ". »

Sen. Enzo GHIGO  


#### Motivazione

L'emendamento è volto trasferire le funzioni della società retItalia internazionale Spa, il personale di ruolo e le risorse finanziarie e strumentali all'Agenzia per l'Italia digitale.

La Società ha un capitale sociale di 516.460 euro ed un totale di 69 impiegati, di cui un Dirigente e un Direttore Generale. Il costo del personale è di circa 3,5 milioni. L'assorbimento all'interno della Agenzia o di qualsiasi altra P.A. comporterebbe come effetto immediato il risparmio dell'IVA per l'Ente stesso.



1.220


A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Sopprimere il comma 83.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "180 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GHEDINI, GIARETTA  
GRANAIOLA, MARINO IGNAZIO, MERCATALI, MONGIELLO, PORETTI



1.221




A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Sopprimere il comma 83.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "240 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GHEDINI, GIARETTA  
GRANAIOLA, MARINO IGNAZIO, MERCATALI, MONGIELLO, PORETTI



1.222

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 83, sopprimere le parole "Anche al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 82,"

*Conseguentemente*, al medesimo comma 83 aggiungere in fine il seguente periodo: "Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

*Conseguentemente*,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "240 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

GHEDINI, BASSOLI, AGOSTINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE,  
CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, ICHINO, MARINO IGNAZIO, MERCATALI,  
MONGIELLO, PASSONI, PORETTI, NEROZZI, TREU

*Ghedini!*

1.223

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Al comma 83 sostituire le parole "Anche al fine di concorre al conseguimento dei risparmi di cui al comma 82, nell'ambito" con le seguenti "Nell'ambito"; e aggiungere in fine le seguenti parole "Il piano delle verifiche è definito dall'Inps sulla base di un indirizzo annuale adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con il Ministro della salute, valutati i risultati delle verifiche straordinarie condotte negli anni precedenti. I risparmi eventualmente derivanti dalle verifiche effettuate vengono riversati al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

GHEDINI, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GHEDINI,  
GIARETTA GRANAIOLA, MARINO IGNAZIO, MERCATALI, MONGIELLO, PORETTI



1.224

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 83, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il responsabile INPS di ciascun procedimento di verifica straordinaria e ordinaria delle invalidità civili, cecità, sordità, *handicap* e disabilità, risponde di eventuali verifiche indebite, attuate nei confronti di soggetti che ne sarebbero esclusi in base alle disposizioni di legge e di atti interni dell'INPS, nonché di modalità di accertamento illegittime e conseguenti ingiuste sospensioni dei benefici, attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 500 euro per ciascun procedimento. L'importo delle sanzioni è destinato ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

BASSOLI, GHEDINI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA,  
MARINO IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

*Resol.*

1.225

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, comma 83, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il responsabile INPS di ciascun procedimento di verifica straordinaria e ordinaria delle invalidità civili, cecità, sordità, handicap e disabilità, risponde di eventuali verifiche indebite, attuate nei confronti di soggetti che ne sarebbero esclusi in base alle disposizioni di legge ordinaria e di atti interni dell'INPS, nonché di modalità di accertamento illegittime e conseguenti ingiuste sospensioni dei benefici, attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 500 euro per ciascun procedimento. Una parte di tale sanzione, pari a 100 euro, è destinata al cittadino a titolo di ristoro per il disagio ricevuto e la restante parte, pari a 400 euro, è destinata al fondo per la non autosufficienza."

POLI BORTONE

*Poli Bortone*

1.226

A.S. 3584


EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 83 inserire il seguente comma:

83bis. Il responsabile INPS di ciascun procedimento di verifica straordinaria e ordinaria delle invalidità civili, cecità, sordità, handicap e disabilità, risponde di eventuali verifiche indebite, attuate nei confronti di soggetti che ne sarebbero esclusi in base alle disposizioni di legge ordinaria e di atti interni dell'INPS, nonché di modalità di accertamento illegittime e conseguenti ingiuste sospensioni dei benefici, attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 500 euro per ciascun procedimento. Una parte di tale sanzione (100 euro) è destinata al cittadino a titolo di ristoro per il disagio ricevuto, e la restante parte (400 euro) è destinata al fondo per la non autosufficienza.

DE ANGELIS



1.227

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 83, inserire il seguente:

"83-bis. Il responsabile INPS di ciascun provvedimento di verifica straordinaria e ordinaria delle invalidità civili, cecità, sordità, handicap e disabilità, risponde di eventuali verifiche indebite, attuate nei confronti di soggetti che ne sarebbero esclusi in base alle disposizioni di legge ordinaria e di atti interni dell'INPS, nonché di modalità di accertamento illegittime e conseguenti ingiuste sospensioni dei benefici, attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 500 euro per ciascun procedimento. Una parte di tale sanzione, 100 euro, è destinata al cittadino a titolo di ristoro per il disagio ricevuto, e la restante parte, 400 euro, è destinata al Fondo per la non autosufficienza."

Sen. Gustavino

Sen. Tomassini

1. ~~228~~  
228

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 83 aggiungere il seguente.

*83-bis. Al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 82, all'art. 8, comma 2, della l. n. 135 del 7 agosto 2012, la lettera c) è così sostituita:*

*«c) per il triennio 2013-2015, alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, anche mediante gli strumenti promossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perseguendo l'obiettivo della massima efficacia operativa ed efficienza economica nella dismissione del patrimonio da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ed il conseguimento di maggiori entrate in misura pari ad almeno 100 milioni di euro annui. Per l'avvio delle eventuali iniziative previste del citato art. 33-bis, l'INPS attiva le procedure di raccordo con l'Agenzia del demanio ai fini dell'avvio delle verifiche di fattibilità di cui al comma 2 di tale disposizione».*

SEN. MILANA

1.229



**EMENDAMENTO**


**ART. 1**

Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:

"83-bis. All'articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo il comma 12-*bis* è aggiunto il seguente:

"12-*ter*. Le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.";

BIANCHI



**A. 230**


**EMENDAMENTO**

**Art. 1**

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

«83-bis. All'articolo 14, comma 27, capoverso "5-bis.", del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la parola "regioni" ovunque ricorra, è sostituita dalle parole "Istituto Nazionale della Previdenza sociale".».

BIANCHI



1. 231

**EMENDAMENTO****Art. 1**

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

«83-bis. all'articolo 17, comma 5, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "sostenuti dalle amministrazioni pubbliche," sono aggiunte le seguenti: "e richiesti alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,".».

BIANCHI



1.232

AS 3584

Articolo 1

Emendamento

Sopprimere il comma 84.

*Conseguentemente:* a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato.

BAIO

*Bello*

1.233

NESPOCI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) ~~A. S. n. 3586~~

A.S. n. 3586

All'art. 1, comma 84:

Sopprimere il comma 84.



1.234

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) A. G. 5534 3584**

*All'art. 1, comma 84:*

Sopprimere il comma 84.

Augello  


1.235

**Emendamento**

**Articolo 1**

Sopprime e il comma 84.

Sen. Valter Zanetta



1.236


**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) A.C. 5534 3584**

*All'art. 1, comma 84:*

Sostituire il comma 84 con il seguente:

“84. Qualora con l’attuazione delle misure di cui al comma 82, lettere dal *a)* a *e)*, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell’ambito della propria autonomia organizzativa.

Augello



L. 237



HESPOLI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) ~~A.S. 5584~~

A.S. 3584

All'art. 1, comma 84:

Sostituire il comma 84 con il seguente:

“84. Qualora con l’attuazione delle misure di cui al comma 82, lettere dal a) a e), non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell’ambito della propria autonomia organizzativa.

M. L. L.

L. 238

EMENDAMENTO


Art. 1

*Al comma 85, sostituire le parole: "versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno" con le seguenti:*"destinate al finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

*Conseguentemente,*

- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015 e di 591 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

CASSON, AMATI, ANTEZZA, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio Roberto MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEROZZI, ROILO, VITA, VIMERCATI



1.239

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 85, sostituire le parole: "versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno" con le seguenti: "destinate al finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244".

*Conseguentemente,*

- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015 e di 591 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

CASSON, AMATI, ANTEZZA, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio Roberto MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEROZZI, ROILO, VITA, VIMERCATI

*Comer*

1.240

EMENDAMENTO

Art. 1

All'art. 1, dopo il comma 85, aggiungere il seguente comma: "85-bis. Il Fondo, di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

*Conseguentemente,*

- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015 e di 591 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

CASSON, AMATI, ANTEZZA, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio Roberto MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEROZZI, ROILO, VITA, VIMERCATI



1.241

## A.S. 3584


### Art. 1

*Dopo il comma 85, inserire i seguenti*

85 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i soggetti esercenti le attività professionali di servizi alla persona nonché per le prestazioni sanitarie possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.

85 ter. Con decreto del Ministro dell'economia, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, saranno individuati i soggetti di cui al comma precedente secondo la classificazione ATECO.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo



SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso

1.242

### MOTIVAZIONE

~~Le categorie professionali in argomento lamentano grosse difficoltà nel rilascio della fattura per le prestazioni rese alla persona. Anche per importi modesti. Spesso sono costrette a non fatturare per le difficoltà che incontrano. Pertanto la soluzione, anche per contrastare l'eventuale evasione dovuta per motivi "burocratici", potrebbe essere quella di dare la possibilità alle categorie richiamate di emettere la ricevuta fiscale.~~

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 86, aggiungere il seguente: "86-bis. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 2.000.000 annui."*

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "248 milioni di euro per l'anno 2013";*
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "246 milioni di euro per l'anno 2014 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .*

MERCATALI, GIARETTA, SCANU



2.264

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 86, aggiungere il seguente: "86-bis. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante "Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009", sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013 e 2014";*

*b) al comma 1, le parole: "nell'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2013".*

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "248 milioni di euro per l'anno 2013";*

*b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "246 milioni di euro per l'anno 2014".*

MERCATALI, GIARETTA, SCANU

*Mercatali*

*1.245*

## Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa intende fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge n. 183 del 2011 e all'art. 31 del Decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di crediti maturati verso la Pubblica amministrazione, che va nella direzione di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio.

L'obiettivo è quello di contribuire alla creazione di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo dell'iniziativa economica estendendo, anche ai professionisti, l'istituto della compensazione tra crediti e debiti con la pubblica amministrazione, attualmente prevista a vantaggio delle sole «imprese».

I professionisti vantano infatti ingenti crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a titolo di compensi per prestazioni erogate, e subiscono tra i primi i ritardi gravissimi nei pagamenti delle p.a. e, al pari delle imprese, dovrebbero avere accesso alle previste misure di compensazione dei crediti anche per una generale equità sociale.

Il suddetto emendamento non implica maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, trattandosi di debito dello Stato già consolidato e facendo riferimento a crediti già vantati, dai professionisti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

4. 2010



A.S. 3584

Emendamento


Art. 1

*Dopo il comma 86, aggiungere il seguente: "86-bis. Le dotazioni finanziarie del "Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio" di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono incrementate di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 2.000.

MERCATALI, GIARETTA, SCANU



1.246

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:*

88-bis. Le risorse destinate alla tutela del diritto allo studio, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, per gli anni 2013-2015, sono incrementate di 100 milioni di euro.

*Conseguentemente, al comma 98, sostituire le parole:* di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* di 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015 e di 541 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI

*Mascitelli*

*1.247*

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.1

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

88-bis. Le dotazioni del Fondo di finanziamento ordinario per le università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, per gli anni 2013, 2014 e 2015 sono incrementate di 50 milioni annui.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: agricoltura, politiche agricole alimentari e pesca, programma: sostegno al settore agricolo, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999; decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

2014:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

2015:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI

Mascitelli

1.248

All'articolo 1, dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

“88-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“7. Il Collegio dei sindaci dell'INPS e dell'INAIL, che svolge le funzioni di cui all'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al titolo III del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è composto da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, scelti fra dirigenti delle rispettive amministrazioni e collocati in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze svolgono, rispettivamente, le funzioni di Presidente e Vice presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica a decorrere dalla scadenza del mandato dei Collegi dei sindaci attualmente in carica. In caso di cessazione dall'incarico degli attuali componenti non si procede alla loro sostituzione, sino a concorrenza del numero dei componenti stabilito al comma 7, nel rispetto della rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.”.

Mercatali, Carloni, Pegorer

*Mercatali*


*1.249*


All'articolo 1, dopo il comma 88, aggiungere il seguente:


“88-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“7. Il Collegio dei sindaci dell'INPS e dell'INAIL, che svolge le funzioni di cui all'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al titolo III del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è composto da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, scelti fra dirigenti delle rispettive amministrazioni e collocati in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze svolgono, rispettivamente, le funzioni di Presidente e Vice presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica a decorrere dalla scadenza del mandato dei Collegi dei sindaci attualmente in carica. In caso di cessazione dall'incarico degli attuali componenti non si procede alla loro sostituzione, sino a concorrenza del numero dei componenti stabilito al comma 7, nel rispetto della rappresentanza dell' amministrazione di appartenenza.”.

  
Pichetto Fratin, Mazzaracchio, Latronico





1.250

## Emendamento

## Art. 1

*Sostituire il comma 89 con il seguente:*

89. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni è riservata a favore dei comuni che pur non presentando squilibri strutturali di bilancio registrano, alla luce delle risultanze contabili, difficoltà di bilancio, con particolare riferimento all'ammontare dei residui passivi della spesa in conto capitale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30

Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701)

MERCATALI

*Mercatali*

1.251

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:*

"89-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. A decorrere dall'anno 2013 non si applica la riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2.

2-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite massimo di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.".

MERCATALI, PEGORER

*Mercatali*

1.252



EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:

"90-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

90-ter. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 90-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 90-bis, in Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

90-quater. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri:

- a) rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;
- b) residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno.


90-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 90-bis, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

CARLINO



1.254

AS. 3584

**EMENDAMENTO**

Art. 1

Dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:

"90-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

90-ter. Gli importi per ciascuna regione sono definiti, mediante accordo da sancire, entro il 31 dicembre 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

90-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma precedente, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

90-quinques. Entro il termine perentorio del 31 gennaio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

90-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

PISTORIO  
*[Handwritten signature]*

1.255

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:

90-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza, negli edifici scolastici.

*Conseguentemente* all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento".

*Conseguentemente* all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:  
", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Sen. Milana



1.256

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 90, aggiungere il seguente:

"90-bis. Le sedi delle rappresentanze regionali e delle province autonome italiane a Bruxelles, di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni, sono accorpate in un'unica sede."

POLI BORTONE

*Poli Bortone*

1.257

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 90, aggiungere il seguente:

"90-bis. Le sedi delle rappresentanze regionali e delle province autonome italiane a Bruxelles, di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse."

POLI BORTONE



1. 258

Sopprimere il comma 91.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri a valere sulle seguenti risorse:

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
- 98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
- 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.
- 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
- 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30

Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Agostini

1.259

2/2

Emendamento

Art. 1

*Sostituire il comma 91, con il seguente:*

"Il comma 91 dell'articolo 1 è così sostituito:

"1. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n.95 del 2012 le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015"

2. Per l'anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012 si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge."

3.. All'articolo 20 comma 5 lett. d) del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazione sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.000 milioni".

4. All'articolo 31 della legge 183 del 2011, i commi 2 e seguenti sono sostituiti dal seguente comma: "Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni standard ove disponibili."

5. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità Interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

6. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Anci territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

7. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri

a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente

b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

8. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

9. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

*l. 260*



alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

MERCATALI, PEGORER

*Mercatali*

1.760

S. 3584

ART. 1

Emendamento .

Sostituire il

con i seguenti

Il comma 91 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

"91. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n.95 del 2012 le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015"

91-bis . Per l'anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012 si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge."

91-ter. All'articolo 20 comma 5 lett. d) del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazione sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.000 milioni ".

91-quater. All'articolo 31 della legge 183 del 2011, i commi 2 e seguenti sono sostituiti dal seguente comma: "Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni standard ove disponibili."

91-quinquies. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

91-sexsies. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in Conferenza Unificata sono

1/2

1.261

**A.S. 3584**

definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Anci territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

91-septies. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

91-octies. Ai fini dell'applicazione del comma 91, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

*Conseguentemente:*

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

**1.262**

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

**eh**

EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

*Sostituire il comma con i seguenti*

~~Il comma 91 è sostituito dai seguenti:~~

"91. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015."

91-bis. Per l'anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge."

91-ter. All'articolo 20 comma 5 lett. d) del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le parole "2.000 milioni" sono sostituite con le seguenti "1.000 milioni".

91-quater. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni standard ove disponibili."

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

CARLINO

*Carlino*

**1.262**

A.S. 3584

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO  
(LEGGE DI STABILITA' 2013)  
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**Art. 1**

All'articolo 1, sostituire il comma 91 con il seguente:

"91. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n.95 del 2012, sostituire le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015". Per l'anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012 si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge."

*Conseguentemente*, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente comma:


"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

1.263

Sen. Musso

Sen. Gustavino



## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1

Sostituire il comma 91 con il seguente:

“Al comma 6 dell’articolo 16 del decreto legge n.95 del 2012 le parole: “2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall’anno 2015” sono sostituite dalle parole: “2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall’anno 2015.

Per l’anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto legge 95 del 2012 si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge.”



Sen. Gilberto PICCHETTO FRATIN

Sen. Mauro Maria MARINO

Sen. Enzo GHIGO

Sen. Aldo SCARABOSIO

Sen. Maria RIZZOTTI

Sen. Pietro MARCENARO

(BORNACIN)

1.266

## Relazione illustrativa

EFFETTI FINANZIARI: effetto negativo sull'indebitamento netto e sul saldo netto da finanziare pari a 2.000 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.

La manovra a carico dei Comuni per l'anno 2013 disposta dalla cosiddetta spending review ammonta a 2 miliardi e 500 milioni, che si sommano alla riduzione delle risorse già operata nell'ultimo triennio, che solo in termini di tagli ammonta a 4 miliardi.

Si propone di eliminare tale manovra e di mantenere il percorso di revisione della spesa già operante attraverso i fabbisogni standard.

## Emendamento

## Art. 1

*Al*  
~~Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:~~ *in fine il seguente periodo:*

~~91-bis. All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:~~ All'articolo 16 dopo il comma 6 del decreto legge 95 del 2012 aggiungere il seguente comma: "Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183."

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
- 98-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
- 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.
- 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
- 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						



Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	1.64,95

c) all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,52 per cento;  
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,48 per cento.

d) all'articolo 3, comma 41, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 40.000;

2014: - 40.000;

2015: - 40.000.

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO, MAGISTRELLI, PINOTTI, FIORONI, FERRANTE, ANTEZZA

*Agostini*

1.265

2/2

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:*

91-bis. All'articolo 16 dopo il comma 6 del decreto legge 95 del 2012 aggiungere il seguente: "6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
- 98-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
- 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.
- 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
- 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima

1.2660

1/2

legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
<b>Totale</b>	<b>177,73</b>	<b>157,45</b>	<b>164,95</b>	<b>152,85</b>	<b>157,45</b>	<b>1.64,95</b>

c) Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,52 per cento;  
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,48 per cento.

d) all'articolo 3, comma 41, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 40.000;

2014: - 40.000;

2015: - 40.000.

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO, MAGISTRELLI, PINOTTI, FIORONI, FERRANTE, ANTEZZA

*Agostini*

1.266

131

2/2

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:*

91-bis. All'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere il seguente comma: "6-quinquies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
- 98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
- 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.
- 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
- 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare	Indebitamento netto
--	---------------------------	---------------------

Ministeri	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

*Agostini*

1.267

*rlz*

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:*

91-bis. All'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere i seguenti commi:

*"6-quater.* Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno."

*"6-quinquies.* Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
- 98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
- 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.
- 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
- 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

1.268

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità  
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
<b>Totale</b>	<b>355,34</b>	<b>314,9</b>	<b>329,90</b>	<b>305,70</b>	<b>314,90</b>	<b>329,90</b>

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

*Agostini*

*1.268*

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO I

Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:

«91-bis. All'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012 sostituire il comma 6-bis con il seguente:

"6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno."»



1.269

*Edfr*

Sen. Gilberto PICHETTO FRACCA *Pichetto*

Sen. Mauro Maria MARINO *Marino*

Sen. Enzo GHIGO *Ghigo*

Sen. Aldo SCARABOSIO *Scarabosio*

Sen. Maria RIZZOTTI *Rizzotti*

Sen. Pietro MARCENARO *Marcenaro*

BORNACIA *Bornacia*



## **Relazione illustrativa**

L'attuale formulazione del comma 6-bis dispone che per l'anno 2012, non si applichi la riduzione di risorse erariali di cui all'articolo 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, spending review due, per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno per il medesimo anno, ma che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati dai comuni per l'estinzione anticipata e la riduzione del debito.

L'emendamento si propone di estendere anche al 2013 tale disposizione.

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1


Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:


«91-bis. All'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012 sostituire il comma 6-bis con il seguente:

"6-bis. Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.»




Sen. Gilberto PICHETTO 


Sen. Mauro Maria MARINO 

Sen. Enzo GHIGO 

Sen. Aldo SCARABOSIO 

Sen. Maria RIZZOTTI 

Sen. Pietro MARCENARO 

BONNACIN 

**1.270**

**Relazione illustrativa**

L'emendamento propone che per il 2013 per i Comuni soggetti a patto la riduzione di risorse erariali disposta dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, spending review fase due, sia trasformato in obiettivo valido ai fini del patto di stabilità.

A.S. 3584  
Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:*

91-bis. All'articolo 7 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, aggiungere il seguente comma: "6-bis. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero."

*Conseguentemente*, alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

MERCATALI, ANDRIA, CASSON, STRADIOTTO , BARBOLINI, FONTANA, ADAMO, BASSOLI, MAZZUCONI,  
VIMERCATI

Mercatali

1.271

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:*

91-bis. Sono esclusi dall'applicazione dell'ulteriore riduzione stabilita ai sensi del comma 91 del presente articolo, i comuni che, oltre ad aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2012, sulla base dell'apposita tabella allegata al rendiconto di gestione per il 2011, non presentano alcun valore deficitario per i parametri obiettivi individuati dal decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009 ai sensi dell'articolo 242 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e presentano, al 31 dicembre 2011, un rapporto tra i dipendenti e la popolazione inferiore alla media nazionale della propria fascia demografica.

MERCATALI

*Mercatali*

1.272

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:*

91-bis. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ad hanno espletato procedure di aggiudicazione possono computare le somme accertate in termini di competenza a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013. Le riscossioni relative alle procedure di cui al comma precedente, non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

MERCATALI, MAGISTRELLI, PINOTTI, ANDRIA, MERCATALI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, ADAMO, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, FIORONI, FERRANTE, ANTEZZA

*Mercatali*

**1.273**

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, sostituire il comma 92 con i seguenti:

"92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "800 milioni di euro".

92-bis. Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedente, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

92-ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.

SAIA

Seia

1.774

AS 3584

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art.1


(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese  
delle pubbliche amministrazioni)

*Sostituire il comma 92 con il seguente*

92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "800 milioni di euro".

*Firioello*

1.275



EMENDAMENTO

Art. 1

All'art. 1 apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 92 con il seguente comma:


92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "800 milioni di euro";

2) dopo il comma 92 inserire i seguenti commi

92bis. Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedenti, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

92ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.

DE ANGELIS



1.276



## EMENDAMENTO

## ART.1

Sostituire il comma 92 con i seguenti:

<< 92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "800 milioni di euro;

92 bis – per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedente, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

92.ter Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.>>

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati

*Maria Elisabetta Alberti Casellati*

1.277



EMENDAMENTO

Art.1

*All'art. 1 apportare le seguenti modifiche:*

*1) sostituire il comma 92 con il seguente:*


92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "600 milioni di euro"; Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate- fondi di bilancio".

*2) dopo il comma 92 inserire il seguenti commi:*

92bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "riduzioni da imputare" inserire le parole "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna.". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

92ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.

DE ANGELIS



1.278

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

EMENDAMENTO

Art.1

(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese  
delle pubbliche amministrazioni)

*Sostituire il comma 92 con il seguente:*

"92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "600 milioni di euro"; Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate- fondi di bilancio".

*Fraschetti*

1.279



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, sostituire il comma 92 con i seguenti:

"92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "600 milioni di euro"; Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate- fondi di bilancio".

92-bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "riduzioni da imputare" inserire le parole "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

92-ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.

SAIA

Seve

1.280

## EMENDAMENTO

## ART.1


Sostituire il comma 92 con i seguenti:

<< 92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "600 milioni di euro"; Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate- fondi di bilancio.


92.bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "riduzioni da imputare" inserire le parole "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

92.ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.>>

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati



1-281



## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1

Sostituire il comma 92, con il seguente:

" 92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "600 milioni di euro". Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate- fondi di bilancio". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95."

Sen. Enzo GHIRO  
Sen. Gilberto Pichetto Fratin



1.282

### Relazione illustrativa

Un taglio di risorse di 1,2 miliardi di euro – come ora previsto nel ddl stabilità - a decorrere dal 2013, che si aggiunge alla riduzione già operata dal 2012 di 915 milioni di euro, come risultate dalle disposizioni contenute nel dl 78/10 e nel dl 201/11, non appare affatto sostenibile dalle Province, in alcun modo. Occorre prioritariamente ridurre il taglio a 600 milioni nonché consentire l'abbattimento, per pari importo, dagli obiettivi del patto di stabilità interno.

Di fatto i trasferimenti erariali e il fondo sperimentale di riequilibrio sono già azzerati, dunque la norma prevede una appropriazione da parte dell'erario di tributi propri provinciali. Ciò non risulta accettabile, né coerente con il quadro costituzionale definito dall'art. 119 Cost, e dalla legge delega sul federalismo fiscale n. 42/09.


Allo stesso tempo, anche per non aggravare ulteriormente la già critica situazione socio-economica, occorre rendere esclusi dal patto i pagamenti in conto capitale nella percentuale del 10% di quanto risultante dal rendiconto 2011. La mancata ripresa economica trova origine anche nella difficoltà, determinata dalle regole del patto di stabilità interno, ad effettuare in tempi congrui i pagamenti per spese di investimento che le Province hanno effettuato negli ultimi anni. Si stima che i residui passivi di parte capitale delle Province siano circa 3 miliardi. La copertura finanziaria di circa 300 milioni di euro si individua a valere sulla pari riduzione delle risorse assegnate al capitolo 7120 del Ministero della Difesa "spese per costruzione acquisizione di impianti e sistemi".

**Emendamento****Articolo 1**

Sostituire il comma 92 con il seguente:

"92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "600 milioni di euro"; Conseguentemente agli oneri si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate- fondi di bilancio"."

Sen. Valter Zanetta



1.283





A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Sostituire il comma 92 con il seguente:

"92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1000 milioni di euro" sono sostituite con le parole "500 milioni di euro". Alla copertura finanziaria dell'onere derivante da tale disposizione si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 500 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate-fondi di bilancio."

AMATI, ANDRIA

*Amati*

1.287

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Sostituire il comma 92 con i seguenti:

"92-bis. Al primo capoverso del comma 7, dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole "500 milioni" sono sostituite dalle parole "400 milioni". Alla copertura finanziaria dell'onere derivante da tale disposizione si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate-fondi di bilancio"

92-ter. Al comma 13 bis, articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 eliminare il secondo periodo.

92-quater. Dopo il terzo capoverso del comma 7, articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente: "La riduzione viene prioritariamente effettuata a valere sui residui passivi di parte corrente e di parte capitale dovuti dal Ministero dell'Interno alle Province ma non erogati per gli anni 1997/2007"

92-quinquies. E' soppresso l'articolo 4, comma 12bis del decreto legge 2 marzo 2012, n.16. All'articolo 7 comma 2, lett a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo".

AMATI, ANDRIA

*Amati*

1-285


## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1

Sostituire il comma 92, con il seguente:

" 92. Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascuna Provincia, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 7. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2014, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal periodo precedente, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".». Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni."

1.286



Sen. Enzo GHIGO  
Sen. Gilberto Pichetto Fratin

**Relazione illustrativa**

In subordine si chiede che per l'anno 2013 le riduzioni di risorse siano destinate alla riduzione del debito alla stregua di quanto previsto per i comuni per il 2012.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Al comma 92, sostituire le parole: "1.200 milioni" con le seguenti: "800 milioni"*

*Conseguentemente,*

*- Dopo il comma 92 inserire i seguenti:*

" 92-bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "riduzioni da imputare" inserire le parole "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

92-ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni"

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 400 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri a valere sulle seguenti risorse:*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno " con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza

pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34

attività culturali						
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ANDRIA, BOSONE, MARINO  
 Mauro, MONGIELLO

*Agosh*

**1.287**

**1/2**

EMENDAMENTO

Art. 1

*Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:*

"92-bis. All'art. 9 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 2, lettera a) dopo le parole "o intestatario del veicolo" aggiungere le seguenti "ovvero, nel caso di locazione finanziaria, inteso come soggetto locatario".


2. Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2.bis. All'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2.ter. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

2.quater. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

AMATI, ANDRIA



1.788



Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

92-bis.. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

"35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso."

2. Alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo:

"In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso."

MAGISTRELLI, PINOTTI

*Magi shell'*

**1.289**

A.S. 3584

Art. 1

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

"92-bis. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9-bis. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio. »

9-ter. A decorrere dall'anno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 9-quater, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. I comuni adottano le più idonee forme di comunicazione ai contribuenti delle nuove superfici imponibili.

9-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanarsi previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 dicembre 2014, viene certificato l'avvenuto allineamento dei dati catastali con le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica esterna ed interna di ciascun comune. Al fine di assicurare il massimo

1.290

3/2

possibile allineamento degli archivi catastali con le predette informazioni, l'Agenzia del territorio pubblica entro il 31 marzo 2013 gli elenchi relativi a ciascun comune delle unità immobiliari ordinarie, con i rispettivi intestatari catastali, per le quali non siano disponibili le planimetrie. Gli intestatari catastali provvedono, anche su richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale mancante del relativo immobile, sulla base di procedure semplificate disposte con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, per le residue unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. In tali casi il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. »

MAGISTRELLI, PINOTTI, FIORONI, FERRANTE

*Magi'shell*

**A. 290**

EMENDAMENTO

Art. 1

*Dopo il comma 92 aggiungere i seguenti:*

"92-ter. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente."

28-quinquies. le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente."

AMATI, ANDRIA

*Amati*

1.791

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art.1

(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese  
delle pubbliche amministrazioni)

*Dopo il comma 92 inserire il seguente:*

92.bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "riduzioni da imputare" inserire le parole "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

*F. 1225 rellw*

*1. 292*



**Emendamento****Articolo 1**

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

"92.bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "riduzioni da imputare" inserire le parole "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95."

Sen. Valter Zanetta



1.793



A.S. 3584

**Emendamento**

**Art. 1**

*Dopo il comma 92 è inserito il seguente:*

«92-bis. Per l'anno 2012 alle Province assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, la riduzione dei trasferimenti di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è detratta dal saldo obiettivo del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012.»

*Conseguentemente,*

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

BOSONE

*Bosone*

*1. 294*

AS 3584 (Disegno di legge di Stabilità 2013)

**Emendamento**

**Art. 1**

Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:

<<92-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma *12-septies* è aggiunto il seguente comma:

*"12-septies 1.* Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare il ripristino degli equilibri di bilancio, sono autorizzate a svincolare, anche se non ancora erogate, le somme ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 dicembre 2010, n.220, per effetto dell'applicazione nell'anno 2012 dell'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n.220, purchè non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni.">>

VIESPOLI

Viespoli

1.295



AS 3584 (Disegno di legge di Stabilità 2013)

**Emendamento**

**Art. 1**

Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:

<<92-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma *12-septies* è inserito il seguente comma:

*"12-septies 1.* Ai fini delle esigenze di stabilizzazione finanziaria, le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *12-septies*, fermo restando l'obbligo di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di periodo, possono rifinalizzare le relative economie di spesa maturate negli esercizi precedenti.">>

VIESPOLI

*Viessoli*

1.796

EMENDAMENTO

Art. 1

*Dopo il comma 92 aggiungere i seguenti:*

"92-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

92-ter. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

92-quater. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno.

92-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica."

AMATI, ANDRIA

*Amati*

1.297

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 92 aggiungere i seguenti:*

"92-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in apposita tabella da definire in sede di Conferenza Stato-regioni. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

92-ter. Gli importi per ciascuna regione sono definiti, mediante accordo da sancire, entro il 31 dicembre 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

92-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma precedente, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

92-quinquies. Entro il termine perentorio del 31 gennaio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

92-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

*Agostini*

**1.298**

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art.1

(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese  
delle pubbliche amministrazioni)

*Dopo il comma 92 inserire il seguente:*

92 bis – per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedenti, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

*Fizzarello*

*1.299*



EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

"92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto dall'articolo 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1<sup>a</sup> marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;  
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

BUGNANO



1:300




EMENDAMENTO

ART.1

Dopo comma 92 inserire il seguente:

<<. 92.bis Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1<sup>a</sup> marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007.>>

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati



1.301

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1

Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:

"92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1<sup>^</sup> marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007."

Sen. Enzo GIUGO  
Sen. Gilberto Pichetto Fratin



1.307



## Relazione illustrativa

Il progressivo sostanziale azzeramento del fondo sperimentale di riequilibrio di fatto metterà quasi tutte le province nella condizione di non essere non solo più destinatarie di alcun gettito di origine erariale, ma si vedranno distogliere dall' Agenzia delle Entrate il gettito della RC auto, praticamente l'unica fonte di cassa a loro disposizione.

Ecco perché occorre scardinare l'automatismo previsto dall'Accordo sancito in Conferenza Stato Città Autonomie Locali, ritornando al regime precedente in cui entro il 15 settembre erano le Province a versare.

Peraltro, occorre considerare anche la ingente partita dei residui passivi che l'erario ha nel suo bilancio e che sono invece di spettanza delle Province (circa 2,8 miliardi di euro).



S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 92 inserire il seguente:

"92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^ marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007

SAIA

Sala

1.303

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art.1

**(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle  
spese delle pubbliche amministrazioni)**

Dopo comma 92 aggiungere il seguente

92.bis Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1<sup>a</sup> marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007

*F. Zuccherato*

1.304



S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 92 inserire il seguente:

"92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^ marzo 2012

SAIA

Seve

1.305

A.S. 3584


Emendamento

Art. 1

*Dopo comma 92 inserire il seguente:*

92.bis Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'articolo 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^ marzo 2012

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ANDRIA, BOSONE, MARINO  
Mauro, MONGIELLO




1.306

**Emendamento****Articolo 1**


Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

"92.bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1<sup>^</sup> marzo 2012."

Sen. Valter Zanetta



1.307




EMENDAMENTO

ARTICOLO 1


Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:

"92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^ marzo 2012."

Sen. Enzo GIUGO  
Sen. Gilberto Pichetto Fratin



1.308



## Relazione illustrativa

Il progressivo sostanziale azzeramento del fondo sperimentale di riequilibrio di fatto metterà quasi tutte le province nella condizione di non essere non solo più destinatarie di alcun gettito di origine erariale, ma si vedranno distogliere dall'Agenzia delle Entrate il gettito della RC auto, praticamente l'unica fonte di cassa a loro disposizione.

Ecco perché occorre scardinare l'automatismo previsto dall'Accordo sancito in Conferenza Stato Città Autonomie Locali, ritornando al regime precedente in cui entro il 15 settembre erano le Province a versare.

Peraltro, occorre considerare anche la ingente partita dei residui passivi che l'erario ha nel suo bilancio e che sono invece di spettanza delle Province (circa 2,8 miliardi di euro).

AS 3584

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art.1


**(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle  
spese delle pubbliche amministrazioni)**

Dopo comma 92 aggiungere il seguente

92.bis Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1<sup>a</sup> marzo 2012

*Ferrarello*

1.309



Art.1



A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

dopo comma 92 inserire il seguente:

92bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1<sup>a</sup> marzo 2012.

DE ANGELIS



AS 3584



EMENDAMENTO

ART.1

Dopo comma 92 inserire il seguente:

<<92.bis Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^ marzo 2012.>>

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati



1.311

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1

Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:

"92-bis. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni."

Sen. Enzo GILGO  
Sen. Gilberto Pichetto Fratin

1.312



## Relazione illustrativa

Allo stesso tempo, anche per non aggravare ulteriormente la già critica situazione socio-economica, occorre rendere esclusi dal patto i pagamenti in conto capitale nella percentuale del 10% di quanto risultante dal rendiconto 2011. La mancata ripresa economica trova origine anche nella difficoltà, determinata dalle regole del patto di stabilità interno, ad effettuare in tempi congrui i pagamenti per spese di investimento che le Province hanno effettuato negli ultimi anni. Si stima che i residui passivi di parte capitale delle Province siano circa 3 miliardi. La copertura finanziaria di circa 300 milioni di euro si individua a valere sulla pari riduzione delle risorse assegnate al capitolo 7120 del Ministero della Difesa “spese per costruzione acquisizione di impianti e sistemi”.

EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

*Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

"92-bis. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni."

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;  
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

BUGNANO




1.313

**Emendamento****Articolo 1**

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

"92.bis. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.":

Sen. Valter Zanetta



1.314

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art.1

(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese  
delle pubbliche amministrazioni)

*Dopo il comma 92, aggiungere il seguente comma:*

92.bis. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.

*F. Finarello*

1.315



## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1


Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

«92-bis. Aggiungere il seguente articolo: “All’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma: “11-bis . Il secondo periodo del comma 11 dell’articolo 13 del comma 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all’intero gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio”.”»




Sen. Gilberto PICHETTO FRATTIN 


Sen. Mauro Maria MARINO 

Sen. Enzo GHIGO 

Sen. Aldo SCARABOSIO 

Sen. Maria RIZZOTTI 

Sen. Pietro MARCENARO 

(BORNACIN) 

1.316



## Relazione illustrativa

Con l'emendamento proposto viene esplicitato attraverso l'interpretazione autentica, il fatto che il Comune possessore di immobili siti nel suo territorio non è tenuto ad alcun pagamento dell'IMU, né con riferimento alla quota comunale, né per ciò che riguarda la quota di pertinenza statale. Tale esplicitazione deriva, peraltro, dalla modifica al comma 11 recata dal d.l. 16 del 2012, in base alla quale "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17".

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 1

*Dopo il comma 94, inserire i seguenti:*

*94-bis.* Per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi a interventi dei comuni nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica.

*94-ter.* L'importo annuo di 300 milioni di euro di cui al comma 94-bis è ripartito tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*94-quater.* Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 94-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

CHITI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Aut.*

**1.317**

AS 3584

Articolo 1


*Dopo il comma 94, inserire i seguenti:*

*94-bis.* Per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi a interventi dei comuni nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica.

*94-ter.* L'importo annuo di 300 milioni di euro di cui al comma 94-bis è ripartito tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*94-quater.* Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 94-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

FIORONI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA. LUMIA, MERCATALI,  
MORANDO, PEGORER



1.318

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 1

*Dopo il comma 94, inserire i seguenti:*

94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015, le spese in conto capitale dei comuni per interventi nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica. Per i medesimi anni non sono altresì considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi ad interventi dei comuni nei settori di cui al periodo precedente.

94-ter. Gli importi di cui al comma 94-bis sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

94-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del secondo periodo del comma 94-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

*Conseguentemente,*

*all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013"*

*all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: "400 milioni di euro" con le seguenti: "200 milioni di euro" e le parole: "305 milioni di euro" con le seguenti: "205 milioni di euro";*

CHITI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER



1.319

Articolo 1

*Dopo il comma 94, inserire i seguenti:*

*94-bis.* Per gli anni 2013, 2014 e 2015 ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015, le spese in conto capitale dei comuni per interventi nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica. Per i medesimi anni non sono altresì considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi ad interventi dei comuni nei settori di cui al periodo precedente.

*94-ter.* Gli importi di cui al comma *94-bis* sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*94-quater.* Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del secondo periodo del comma *94-bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

*Conseguentemente,*

- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 " con le seguenti " di 547 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015"
- all'articolo 2, comma 12, sostituire le parole: "250 milioni di euro" con le seguenti: "150 milioni di euro";

FIORONI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER



1.320

AS 3584

Emendamento

Articolo 1

*Dopo il comma 94, inserire i seguenti:*

*94-bis.* Per gli anni 2013, 2014 e 2015 ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015, le spese in conto capitale dei comuni per interventi nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica. Per i medesimi anni non sono altresì considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi ad interventi dei comuni nei settori di cui al periodo precedente.

*94-ter.* Gli importi di cui al comma 94-bis sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*94-quater.* Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del secondo periodo del comma 94-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015" con le seguenti "547,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015"*

*all'articolo 2, comma 12, sostituire le parole: "250 milioni di euro" con le seguenti: "150 milioni di euro";*

CHITI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANOO, PEGORER



1.321

AS 3584  
Emendamento  
Articolo 1

*Dopo il comma 94, inserire i seguenti:*

"94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo, per tutti i comuni, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179."

94-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 94-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."



MARCUCCI, BOSONE, GRANAIOLA, FIORONI, FERRANTE

1.322

~~RELAZIONE~~

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 1

*Dopo il comma 94, inserire i seguenti:*

*94-bis.* Per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

*94-ter.* Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma *94-bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

CHITI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Chiti*

1.323



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:  
«*9-bis.* Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015, agli interventi di cui al comma 7.

*9-ter.* Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma *9-bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

FILIPPI Marco, AGOSTINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Filippi

1.324

A.S. 3584


Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente: "94-bis. Il comma 16 dell'articolo 31, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, con il seguente: "16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuate ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali, conseguenti a donazioni modali effettuate da privati, nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma I dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. "*

*Conseguentemente, Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)*

STRADIOTTO



1.324  
bis

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*


"94-bis. Ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, i Comuni che hanno avviato la procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ed hanno espletato le procedure di aggiudicazione, possono computare le somme accertate in termini di competenza, a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

  
AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI,  
INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

1.325

A.S. 3584

S. 3584

Emendamento all'articolo 1.

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:


"94-bis. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ad hanno espletato procedure di aggiudicazione possono computare le somme accertate in termini di competenza a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013.

Le riscossioni relative alle procedure di cui al comma precedente, non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno."

c

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1-326

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1


*Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:*

"94-bis. Le somme stanziare dalle Regioni e dalle Province destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, alla legge 27 dicembre 2006, n.296 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno."

*Conseguentemente, all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, " con le seguenti "100 milioni di euro per l'anno 2013"
- b) al comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: " 48 milioni di euro per l'anno 2014 e di 92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

STRADIOTTO



1.327

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* Fino al compimento del processo di riordino delle Province di cui all'articolo 23, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni sulla fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle Province di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68".

AGOSTINI, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO,  
BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

*Agostini*

**1.328**

## Emendamento

## Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

94-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attivazione del Fondo per interventi straordinari di adeguamento degli edifici scolastici che sono stati oggetto di calamità naturali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

94-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 27-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

a) *Conseguentemente*, all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare	Indebitamento netto

Ministeri	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

b) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701)

MERCATALI

Mercatali

1.329

dr



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. La fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle Province di cui all'art. 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle Regioni a statuto ordinario è sospesa fino al compimento del processo di riordino delle Province di cui all'articolo 23 comma 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201."

AGOSTINI, FILIPPI Marco, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

*Agostini*

**1.330**

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

«94-bis. Al fine di agevolare la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali, che sia dovuta in attuazione di disposizioni di legge vigenti in materia ovvero che sia opportuna al fine di ridurre i costi, gli atti e le operazioni posti in essere in favore degli enti locali in seguito allo scioglimento delle società suddette sono esenti da imposizione fiscale, anche in capo alle società stesse, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano agli atti ed alle operazioni posti in essere entro il 31 dicembre 2013.»

VITALI

*V. Vitali*

1.331

**A.S. 3584**

S. 3584

Emendamento all'articolo 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis . ~~All'articolo~~ 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere i seguenti commi:

"6-*quater*. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno."

"6-*quinqies*. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale.



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

~~Esclusione dei piccoli comuni Spending review 2012 e unioni 2013~~

1.332

Emendamento all'articolo 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

~~Patto di stabilità a saldo zero per il 2013 - 2014 comuni terremotati~~

1.333

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1


Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

“94-bis. All’articolo 74, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “i comuni” aggiungere le seguenti parole “le unioni di comuni,”.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

CASSON, STRADIOTTO



1.337

A.S. 3584

S. 3584


Emendamento all'articolo 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 562 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "*non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno*" sono aggiunte le seguenti: "*, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni*";

b) le parole "*dell'anno 2008*" sono sostituite dalle seguenti: "*dell'anno 2004*".



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.335

A.S. 3584

S. 3584

Emendamento

*All'articolo 1, dopo il comma 94, aggiungere il seguente comma:*

“94-bis. All'articolo 74, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “i comuni” aggiungere le seguenti parole “le unioni di comuni,”.



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

1.336

A.S. 3584

Emendamento


Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

- a) dopo le parole "*non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno*" sono aggiunte le seguenti: "*i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni*";
- b) le parole "*dell'anno 2008*" sono sostituite dalle seguenti: "*dell'anno 2004.*".

CASSON, STRADIOTTO



1.337



A.S. 3584

S. 3584

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94<sup>bis</sup>, aggiungere il seguente comma:


<sup>bis</sup>  
"94<sup>ter</sup>. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente comma:

<<2-bis. A partire dall'anno di istituzione di un nuovo comune mediante fusione, nel caso si proceda all'istituzione di municipi, gli organi del nuovo comune possono deliberare, per un triennio, aliquote, condizioni tributarie e tariffe differenziate nei territori dei comuni originari.>>"



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.338

A.S. 3584  
Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente comma:

<<2-bis. A partire dall'anno di istituzione di un nuovo comune mediante fusione, nel caso si proceda all'istituzione di municipi, gli organi del nuovo comune possono deliberare, per un triennio, aliquote, condizioni tributarie e tariffe differenziate nei territori dei comuni originari.>>"

STRADIOTTO, CASSON




1.339

Emendamento all'articolo 1.

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

"Le unioni dei comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità a decorrere dall'anno successivo alla loro costituzione. I comuni di cui al comma 1, che non si associano in unioni, sono sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall'anno 2014."



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.340

EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:


"94-bis. All'articolo 16, dopo il comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;*  
*alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

CARLINO



1.341

EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo 16, dopo il comma 6 decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, aggiungere il seguente comma:

"6-bis. Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183."

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;*

*alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

CARLINO



1.342

A.S. 3584

Emendamento


Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.>"

CASSON, STRADIOTTO



1.343

**A.S. 3584**

S. 3584


**Emendamento all'articolo 1.**

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

“94-bis. Fino al compimento del processo di riordino delle Province di cui all'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni sulla fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle province di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



**1.344**

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* Fino al 31 dicembre 2013 rimangono confermate le modalità applicative e le maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro variazione."

AGOSTINI, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

*Agostini*

*1.345*



§ 3584

Emendamento all'articolo 1.

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

“94-bis. Fino al 31 dicembre 2013 sono confermate le modalità applicative e le maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro variazione.”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

1.346

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

94-bis. All'articolo 13 del decreto legge 201 del 2011, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

" 11bis. Dall'anno 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è abrogata la riserva statale sul gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 11, ad eccezione di quanto previsto dal comma 11 ter.
- b) Dall'anno 2013 una percentuale del gettito IMU di ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da determinarsi previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali, è devoluta al Fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 13 della legge n.42 del 2009.
- c) Il fondo di cui alla lettera b) assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 42 del 2009; fino alla piena individuazione dei fabbisogni standard, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili.
- d) In ogni caso la dotazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve variare gradualmente, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria.
- e) Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire presso la conferenza stato città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del ministero dell'interno da emanarsi, sentito il ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 120 giorni.

11ter. Sugli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo D l'imposta municipale propria si applica secondo le seguenti disposizioni:

- a) a) l'aliquota di base dell'imposta riservata allo Stato è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi contestualmente al provvedimento di cui al comma 11-bis, lettera e); al gettito derivante da questa fattispecie non si applica il comma 11-bis;
- b) l'aliquota di base dell'imposta riservata al comune è parimenti determinata dal provvedimento di cui alla precedente lettera a); il comune può modificare l'aliquota stessa, in aumento fino allo 0,3 per cento e in diminuzione fino all'annullamento;
- c) c) per tutti gli altri aspetti si applica la disciplina di cui al presente articolo.

MERCATALI, PEGORER

*Mercedel*

1.347

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94 inserire i seguenti:*

*94-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 28 febbraio 2013, al fine di consentire gli adeguamenti tecnologici degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui al successivo comma 94-ter, il prelievo erariale unico è fissato in misura del 12,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate.

*94-ter.* A decorrere dal 1° marzo 2013 il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui al comma 94-ter è fissato in misura del 16,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate e la percentuale destinata alle vincite (*pay-out*) è determinata in misura non inferiore al 70 per cento.

*94-quater.* A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è fissato in misura del 5,5 per cento sull'ammontare delle somme giocate e l'addizionale sulla parte della vincita eccedente euro 500 è determinata nella misura del 6 per cento.

*94-quinquies.* Le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 94-bis a 94-quater, accertate semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, per interventi realizzati dai comuni in deroga al patto interno di stabilità. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto".

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria,  
STRADIOTTO, ANTEZZA, MONGIELLO

*Barbolini*

**1.348**

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

*Dapa il comma 94, aggiungere il seguente: 94-bis. Al comma 32 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "d) gli atti e le operazioni posti in essere in favore dei Comuni di cui al presente comma, in seguito allo scioglimento delle società, sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto se dovuta, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali."*


*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, appartare le seguenti variazioni:*

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

STRADIOTTO



1.349

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

«94-bis. All'articolo 14, comma 12, del decreto legge n. 201 del 2012, aggiungere in fine le seguenti parole: “, lasciando ai Comuni la facoltà di prevedere, con norma regolamentare, l'introduzione di fattori correttivi ai coefficienti previsti dal DPR citato al fine di agevolare le utenze domestiche.”

VITALI



1.350

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* Per l'anno 2013, sono attribuiti, fino all'importo di 50 milioni di euro, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate nell'anno 2013 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2013.

*Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)*

MERCATALI

*Mercatali*

1.351

A.S. 3584  
Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere i seguenti:

"94-bis. All'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito:

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;

b) il comma 5 è così sostituito:

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

94-ter. L'articolo 19, comma 6 *quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato."

STRADIOTTO, CASSON



1.352

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:

<Sono comunque ammesse le assunzioni di personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica, qualora il superamento della percentuale di cui al primo periodo derivi dall'inclusione delle spese sostenute dalle società di cui al precedente periodo.>".

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

STRADIOTTO, CASSON



1.353



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 8, dopo le parole: «tenendo prioritariamente conto» sono aggiunte le seguenti: «di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

MERCATALI



1.354

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

94-bis. Per gli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario stabiliti dagli articoli 3°, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono inclusi nel computo dei saldi dell'esercizio 2012, quali incassi, gli importi deliberati per i Comuni dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nella seduta del 21 luglio 2011, anche se i relativi fondi non sono stati ancora trasferiti dallo Stato

*Conseguentemente,*

- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015" con le seguenti "200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015"

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

1.355

**Emendamento**

**Art. 1**

**Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:**

“94-bis. Il comma 4 dell’articolo 30 della legge 2 novembre 2011, n. 183 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano nuovamente efficacia le disposizioni del comma *2-ter* dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”

**VIESPOLI**



1356

**AS 3584 (Disegno di legge di Stabilità 2013)**

**Emendamento**

**Art. 1**

**Dopo il comma 94 inserire il seguente:**

"94-bis. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016" e le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

VIESPOLI

*Viespoli*

**1.357**

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

94-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

2. È fatto divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e delle sanzioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Filippi

1.358

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

*94-bis.* I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:


"35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso."

94-ter. Alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso."

STRADIOTTO



1.359

EMENDAMENTO ALL'ART. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

94 bis

all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011,

n. 214 alla fine del comma 32 aggiungere il seguente periodo:

Al fine di evitare distorsioni alle modalità di prelievo tariffario commisurato alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i Comuni di cui al precedente comma 29 possono prevedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione di una maggiorazione calcolata in misura percentuale sull'importo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui gettito risulta equivalente all'ammontare della maggiorazione prevista al precedente comma 13 a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni

GIARETTA



1.360

Emendamento all'articolo 1.


Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Nel calcolo della percentuale di indebitamento di cui al comma precedente sono escluse le spese per interessi, sostenute per la realizzazione di investimenti produttivi finalizzati al risparmio energetico, fino al concorso delle somme generate annualmente dagli stessi investimenti, purché certificati dalla Convenzione GSE."



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

1.361



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:*


"94-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

<1-bis. Nel calcolo della percentuale di indebitamento di cui al comma precedente sono escluse le spese per interessi, sostenute per la realizzazione di investimenti produttivi finalizzati al risparmio energetico, fino al concorso delle somme generate annualmente dagli stessi investimenti, purché certificati dalla Convenzione GSE.>"

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

STRADIOTTO, CASSON



1.362

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

94-bis. Per gli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ed erogati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 139, i saldi per il triennio 2012-2014, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario stabiliti dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono calcolati computando nel medesimo esercizio sia i pagamenti per gli interventi effettuati che gli incassi dei relativi finanziamenti ancorché già avvenuti in esercizi precedenti.

*Conseguentemente,*

- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015" con le seguenti "200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015"

MERCATALI

*Mercediali*

**1.363**

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:*

"94-bis. Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 è soppresso.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
- 98-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
- 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.
- 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
- 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare	Indebitamento netto

Ministeri	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	1.64,95

CASSON, STRADIOTTO

*Casson*

1.364

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94, inserire i seguenti:

*94-bis.* Lo Stato promuove l'acquisizione da parte degli enti locali di edifici urbani e rurali, nonché di immobili pubblici dismessi, presenti sul territorio nazionale in stato di abbandono e comunque in disuso da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di riutilizzarli e di valorizzarli in un'ottica di benefici diretti e indiretti per i cittadini, di aumento dell'occupazione, di sviluppo economico del territorio e dell'ambiente.

*94-ter.* Il Ministro dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove la ricognizione degli edifici e degli immobili pubblici e privati di cui al comma *94-bis*, e ne redige il relativo elenco.

*94-quater.* Le Regioni, nel rispetto delle relative competenze, sentite le competenti commissioni consiliari, possono esercitare sugli edifici e sugli immobili di cui al comma *94-bis*, iscritti nell'elenco di cui al comma *94-ter*, il diritto di prelazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

*94-quinquies.* I comuni, nella redazione dei nuovi piani urbanistici generali, prevedono prioritariamente disposizioni relative al riutilizzo funzionale degli edifici e degli immobili di cui al comma *94-bis* e, conseguentemente, individuano residualmente le nuove aree edificabili, che comunque non possono superare il 50 per cento della superficie complessiva dei suddetti beni.

*94-sexies.* Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare gli edifici e gli immobili di cui al comma *94-bis* ubicati nel loro territorio presentano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso nonché il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi necessari a garantire il pieno utilizzo dell'immobile.

*94-septies.* Le regioni trasmettono le domande di contributo di cui al comma *94-sexies* al Ministero dell'economia e delle finanze che, con apposito decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce criteri e modalità per la loro presentazione. Entro la medesima data il Ministero dell'economia e delle finanze individua altresì, d'intesa con le regioni, i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi di cui al comma *94-sexies*, tenuto conto della destinazione d'uso e dell'entità demografica degli enti locali interessati.

*94-octies.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *94-bis* a *94-decies* presso il Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti:

a) un Fondo per l'erogazione di contributi finalizzati all'acquisto degli edifici e degli immobili di cui al comma *94-bis*;

b) un Fondo per l'erogazione di contributi volti alla realizzazione di opere di sistemazione per il riutilizzo degli edifici e degli immobili di cui al comma *94-bis*.

*94-nonies.* Le regioni concedono agli enti locali i contributi di cui al comma *94-octies*, lettera a), per importi non superiori al cinquanta per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 500.000 euro.

*94-decies.* Le regioni concedono agli enti locali i contributi di cui al comma *94-octies*, lettera b), per importi non superiori al 30 per cento delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di 300.000 euro.

1.365


1/2

173

94-undecies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 94-bis a 94-decies, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, al maggiore onere derivante dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

POLI BORTONE



1.365

## EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

94 bis

95. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94 ter

96. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94 quater

97. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94 quinquies

98. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.


94 sexies

99. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94 septies

100. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 95, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 95".

Sen. Maria Ida Germontani



1.366

**AS n. 3584 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”**

All'articolo 1, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

94 bis

95. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94 ter

96. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94 quater

97. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94 quinquies

98. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94 sexies

99. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94 septies

100. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 95, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 95”.



1.367

Andrea Augello



**EMENDAMENTO**

**Art. 1**

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

<< 94-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA stipula con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione della provvista finanziaria necessaria a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 95, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 95. >>

1.368

Sen. Anna Bonfrisco

AS 3584

Articolo 1

Emendamento

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti commi:

« *94-bis.* Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso con procedura ad evidenza pubblica e gli introiti sono obbligatoriamente destinati al riequilibrio dei bilanci degli enti alienanti.

*94-ter.* Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

*94-quater.* Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

*94-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

*94-sexies.* Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

*94-septies.* Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma *94-bis*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma *94-bis* ».

BAIO



1.369

## EMENDAMENTO

AS 3584

### LEGGE DI STABILITA'

#### Articolo 1

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

" **94-bis.** Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso ed il ricavato è obbligatoriamente utilizzato per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari. Ai fini delle operazioni di dismissione, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei consorzi tra Enti pubblici o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

**94-ter.** Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dal precedente comma, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero."

**94-quater.** Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

**94-quinquies.** Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 94-bis, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, ovvero di altri soggetti in house alla Pubblica Amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 94-bis."


Sen. Stefano DE LILLO

(COMPAGNA)

(RICETTO)

251

1.370



**Emendamento****Art. 1**

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

94.bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94.ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94.quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94.quinques. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94.sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA stipula con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione della provvista finanziaria necessaria a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94.septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 95, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 94.bi".

Sen. Valter Zanetta



1.371

**Motivazione**

L'emendamento non comporta oneri finanziari.

L'emendamento mira a favorire una concreta linea di intervento per la risoluzione dei problemi degli stabilimenti termali la cui proprietà è - direttamente o indirettamente - sotto il controllo pubblico e il cui andamento, nella pressoché totalità dei casi, è contraddistinto da risultati negativi, spesso dipendenti non dalle attuali gestioni ma dal peso debitorio ereditato dalle precedenti strategie imprenditoriali.

Nel rimarcare che si tratta di imprese storiche che restano, comunque, di rilevanza fondamentale per l'intero settore, va segnalato che l'attuazione dell'auspicato percorso virtuoso di privatizzazione, oltre a favorire il rilancio degli stabilimenti termali in oggetto e a salvaguardarne i livelli occupazionali ed oltre a rendere possibile il recupero dell'ingente patrimonio presente in molte di queste realtà - oggi dismesso o sottoutilizzato - ha anche e soprattutto il pregio di non presentare alcun onere a carico della finanza pubblica ma, anzi, di consentire agli enti locali che ancora li detengono di eliminare voci di costo estremamente gravose per i propri bilanci, senza con ciò depauperare risorse che potrebbero risultare vitali per i territori di riferimento.

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 94, inserire i seguenti commi:

94bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA stipula con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione della provvista finanziaria necessaria a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 94bis, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 94bis".

DE ANGELIS



1.372

**A.S. 3584**

S. 3584

**Emendamento all'articolo 1**

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni." "

1



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

**1.373**

S. 3584


Emendamento

All'articolo 1,


Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n 267 comma 1, sostituire la lett a) con la seguente:

"a) sentenze passate in giudicato"



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

1.376




S. 3584

Emendamento all'articolo 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali le parole "tre dodicesimi" sono sostituite con le seguenti "sei dodicesimi"

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Sen. Garavaglia, featuring a large, stylized 'G' and 'o'. The bottom signature is for Sen. Vaccari, with a more fluid, cursive style.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

1.375

Emendamento all'articolo 1

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

“94-bis. All' articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

a ) sostituire il comma 1 con il seguente:

*“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”*


b) sostituire il comma 5 con il seguente:

*“5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”*

“94-ter. L'articolo 19, comma 6 *quater*, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.”


f

1.376



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



A.S. 3584

S. 3584

Emendamento

ALL'ARTICOLO 1,

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:


“94-bis. All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, al comma 31 sostituire le parole “dall'anno 2013” con le seguenti: “dall'anno 2014”.

Conseguentemente:

All'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

1.377


A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente: "94-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2013 la certificazione sui principali dati del rendiconto che gli enti locali sono tenuti a presentare, ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovrà indicare, con riferimento alle voci relative agli impegni di spesa ed agli accertamenti di entrata, la codifica del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici – SIOPE, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."*

STRADIOTTO



1.378

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94 inserire il seguente:

"94-*bis*. All'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro".

FLERES

*Fleres*

1.379

AS 3584

Articolo 1.

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:


“94-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188 è aggiungere il seguente comma:

*“2. bis In relazione alle funzioni delle Province, stabilite dall’articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le assegnazioni a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e sul fondo perequativo di cui all’articolo 23 del medesimo decreto, per le sole Province preservate esclusivamente in ragione della peculiarità del loro territorio in quanto interamente montano, come individuate all’articolo 2, comma 1, lett. b), sono integrate, nel limite di capienza complessiva dei fondi medesimi, con un importo corrispondente all’ammontare delle risorse definite dai d.p.c.m. adottati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”*

Vaccari



Garavaglia




1.380

S. 3584


Emendamento all'articolo 1.

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. I fondi erogati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 127, non ancora impegnati possono essere destinati alla realizzazione di progetti diversi da quelli per i quali sono stati concessi, purché relativi a interventi rientranti nell'ambito definito dal DPCM 13 ottobre 2011 e resi necessari a causa di eventi accidentali intercorsi tra il termine di presentazione delle domande di finanziamento e la concessione del finanziamento stesso. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valutare la pertinenza del nuovo progetto proposto con le aree di intervento definite dal DPCM 13 ottobre 2011 e autorizza la mutazione di destinazione del finanziamento, entro 30giorni dalla presentazione dell'apposita richiesta da effettuarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge."



Sen. Divina



Sen. Vaccari

1.381

S. 3584

Emendamento all'articolo 1.

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. A decorrere dall'anno 2013 non si applica la riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 60 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135. A copertura dell'onere nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante riduzione delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del capitolo "1778 - Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio" e riversamento delle medesime all'entrata del bilancio dello Stato."

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

1.382



A.S. 3584


Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

“94-bis. All’articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni e integrazioni, i termini temporali di cui alle lettere a) e b) sono prorogati di tre mesi.”

CASSON, STRADIOTTO



1.383

A.S. 3584

S. ~~3584~~


Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94-<sup>ter</sup>~~ter~~, aggiungere il seguente comma:

<sup>l. 122</sup>  
~~94-ter~~  
"94-<sup>quater</sup>ter. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni e integrazioni, i termini temporali di cui alle lettere a) e b) sono prorogati di tre mesi."



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

~~ripetizione comma~~

1.384